

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XVIII NUMERO 3

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
La Giravolta

VOCI DAL PALAZZO
Il Comitato Pari Opportunità
dell'Ordine degli
Avvocati di Nocera Inferiore

Il Premio "Veronica Stile"

LA PAGINA DEI CONVEGNI
La Toga d'oro per
i cinquanta anni di professione

Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Guido Casalino

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Renata Gaeta
Gianluca Granato
Eliana Libroia
Emiliana Matrone
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Eleonora Stefanelli
Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero

Ludovica Marano
Carmela Gorga
Fabio Santalucia

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

Impaginazione e stampa

PIBESSE srl
cell. 081 929449
info@pibessesrl.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web
© 2021 Foto
PIBESSE srl

© 2021 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO XVIII • NUMERO 4

PIANTA PROSPETTICA DEL MONASTERIO DI SANT'ANNA
DEDICATA
ALLA MOLTO R.^{MA} MADRE SUORA MARIA CRISTINA MANSI PRIORA



Monastero di Sant'Anna
Nocera Inferiore
Pianta prospettica
del monastero nel 1714

S O M M A R I O

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Eleonora Stefanelli</i> Buoni fruttiferi postali: la clausola “PARI FACOLTÀ DI RIMBORSO” legittima il cointestatario superstite a richiedere l'intera somma	26
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA		DOTTRINA	
<i>La Redazione</i> Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore	6	<i>Carmela Bonaduce</i> Legge n.134 del 27 settembre 2021 (c.d. riforma Cartabia) - interventi di modifica al codice penale ed al codice di procedura penale immediatamente precettivi	30
<i>Il Premio “Veronica Stile”</i>	9	<i>Eliana Libroia</i> La procedura passiva di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo: le novità introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10	34
GIURISPRUDENZA		<i>Ludovica Marano</i> La rilevanza penale del falso valutativo	38
<i>Lucia Apuzzo</i> Importazione di sostanza stupefacente in territorio nazionale: non c'è tentativo se gli atti si arrestano alla soglia della mera ideazione	13	<i>Andrea Milo</i> Patologia negoziale del contratto: il rapporto tra nullità e precepto penale.	40
<i>Marianna Arpaia</i> Quando è legittimo il rifiuto della consegna dell'immobile locato?	15	<i>Angelo Mondelli</i> <i>Carmela Gorga</i> Abusivismo edilizio, excursus normativo e illeciti penali	42
<i>Maria Coppola</i> Didattica a distanza e profili di illegittimità	16	<i>Gaetano Riccio</i> Le Comunicazioni della Commissione europea in materia di mercato unico digitale	46
<i>Emiliana Matrone</i> Il diritto all'assegno divorzile non sussiste in caso di formazione di una nuova famiglia di fatto	17	LA PAGINA DEI CONVEGNI	
<i>Giuseppina Romano</i> Le Sezioni Unite sulla configurabilità dell'aggravante della minorata difesa	21	<i>La Redazione</i> La Toga d'oro per i cinquanta anni di professione	49
<i>Fabio Santalucia</i> <i>Ludovica Marano</i> Il reato di diffamazione a mezzo whatsapp	25		

La Giravolta

Tutti i dizionari della lingua italiana concordano sul significato del termine giravolta.

E' un improvviso mutamento di opinione dovuto a volubilità di carattere.

Cosa c'entra con la giustizia, con i provvedimenti giurisdizionali, con i tribunali, con la Suprema Corte? C'entra, invece, in quanto noi operatori del diritto siamo schiavi delle continue giravolte cui dobbiamo assistere da parte degli organi preposti. L'ultima in ordine di tempo è rappresentata dalla ordinanza n. 32406 dell'otto novembre 2021 della Suprema Corte di Cassazione.

La vicenda di cui si è occupata quest'ultima è relativa a quanto capitato a un giovanotto avanti negli anni (32) il quale, figlio di genitori separati, veniva in pratica mantenuto dal padre che corrispondeva alla ex moglie l'assegno di mantenimento per il figlio privo di redditi e con lei convivente.

Il genitore, stanco di pagare l'assegno per il figlio mantenuto, si è rivolto alla Giustizia che ha revocato l'assegno di mantenimento del figlio bocciando la tesi sin qui sposata secondo cui i figli devono essere mantenuti fino a quando non siano divenuti economicamente indipendenti.

In definitiva, veniva applicato da sempre un principio che configgeva con il buon senso e la morale.

Principio seguito dalla Corte ed avallato dalla Cassazione in più decisioni.

La decisione assunta con la ordinanza innanzi richiamata è sicuramente innovatrice e costituisce una vera e propria giravolta cui ogni operatore del diritto dovrà adattare i propri scritti difensivi e le richieste da avanzare agli organi giudiziari competenti. Sulla ordinanza in parola si sono accesi dibattiti interessanti da parte degli specialisti della materia che non potranno non riconoscere che la decisione della Corte ha creato un precedente per il futuro.

Non è la prima volta né sarà l'ultima che gli ermellini stravolgono principi da essi stessi emanati: chi frequenta le aule giudiziarie sa perfettamente di come sia possibile che si dia inizio ad un giudizio in vigenza di un certo orientamento della Corte Suprema e che alla fine dello stesso ci si trovi di fronte ad uno diverso.

I cultori del diritto chiamano questi improvvisi mutamenti di opinione "orientamenti normativi".

Per me, scusatemi, sempre giravolte sono.





Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

La legge 247/2012 ex art. 25 ha reso obbligatoria l'istituzione presso ciascun Consiglio dell'Ordine del Comitato Pari Opportunità, che è diventato, pertanto, organo "elettivo" e non più costituito per cooptazione.

Al momento dell'entrata in vigore della nuova Legge Professionale erano ancora pochi i CPO già costituiti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore insediandosi nel giugno del 2019, come enunciato nel suo discorso di insediamento dal



La Commissione elettorale

Presidente neo eletto, Avvocato Guido Casalino, ha ritenuto assolutamente prioritario adempiere a quanto prescritto dalla Legge professionale, procedendo, infatti, alla redazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato, approvato con la delibera numero 31 del 18/12/2019.

Le elezioni si sarebbero dovute svolgere nel mese di marzo del 2020, ma la tristemente nota situazione epidemiologica, che si è andata concretizzando all'inizio di quell'anno, ne hanno impedito lo svolgimento.

Il Consiglio dell'Ordine, vista la importante funzione di promozione delle misure volte a rimuovere ogni situazione di discriminazione nella professione forense a cui è deputato, ha indetto le elezioni per l'istituendo Comitato Pari Opportunità, nei giorni 21 e 22 ottobre del 2021, sempre nel rispetto delle norme anticovid19.

La commissione elettorale è stata composta dai se-

guenti Colleghi, ai quali va il sentito ringraziamento del Foro per il lavoro svolto: Gianpiero Longobardi - Presidente; Alba Verderosa - Segretario; Giuseppe Marra, Armando Petrosino, Claudia Ruggiero Perrino - Componenti.

Di seguito riportiamo uno stralcio del verbale di proclamazione

Il Presidente, a conclusione delle operazioni di voto, dà atto che in entrambe le giornate di voto hanno votato complessivamente n. 601 (Seicentouno) avvocati e dà, a questo punto, incarico agli scrutatori di procedere con lo scrutinio dei voti e con l'assegnazione delle preferenze e quindi alla proclamazione del risultato finale, che risulta essere il seguente:

MALINCONICO ROSA,	121 VOTI;
PISANI MARIA,	97 VOTI
BELVISI LAURA,	16 VOTI
FARACO MARIO,	109 VOTI
MORENO TERESA,	191 VOTI
D'ALESSIO MARIA ROSARIA,	185 VOTI
CITRO CALABRESE LUISA,	223 VOTI
CARRATU' GERARDA,	11 VOTI
DEL REGNO DIEGO,	199 VOTI
MACCAURO LUCA,	311 VOTI
COPPOLA IRENE,	78 VOTI
MARCHITIELLO RITA,	168 VOTI
GIUDICE LAURA,	351 VOTI
LOCATELLI OTTAVIA,	106 VOTI

Si precisa che le schede valide sono 593; le schede bianche n. 3; le schede nulle n. 5, per un totale complessivo di n. 601 schede scrutinate.

Alla luce dei risultati registrati, il Presidente della Commissione e del seggio elettorale

PROCLAMA ELETTI

alla carica di Componente del Comitato Pari Opportunità, per il biennio 2021-2022, i seguenti avvocati con l'indicazione dei voti conseguiti:

GIUDICE LAURA,	351 VOTI
MACCAURO LUCA,	311 VOTI
CITRO CALABRESE LUISA,	223 VOTI
DEL REGNO DIEGO,	199 VOTI
MORENO TERESA,	191 VOTI
D'ALESSIO MARIA ROSARIA,	185 VOTI
MARCHITIELLO RITA,	168 VOTI

Il Presidente, infine,

DICHIARA

che della proclamazione degli eletti darà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Or-



Caterina Ferrara

dine degli Avvocati di Nocera Inferiore, curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Comitato Pari Opportunità, due suoi componenti sono stati designati dal Consiglio dell'Ordine al suo interno nelle persone degli Avvocati Caterina Ferrara e Giovanni Battista Provenza, che, insieme ai sette eletti sono andati a costi-

tuire il primo CPO del Foro di Nocera Inferiore.

Il 4 novembre 2021, presso gli uffici dell'Ordine, si è insediato il Comitato che ha eletto, all'unanimità, l'Avvocato Caterina Ferrara alla carica di Presidente e l'Avvocato Luca Maccauro alla carica di Segretario. Di seguito una breve intervista al Presidente neo eletto. Innanzitutto, congratulazioni per l'incarico. Il Consiglio dell'Ordine, seppur con un anno di ritardo dovuto alla situazione epidemiologica che ci ha coinvolti, ha realizzato l'obiettivo di costituire ai sensi dell'art. 25 della legge 247/2012, il Comitato Pari Opportunità. La sua soddisfazione nella duplice veste di Consigliere dell'Ordine e di Presidente del Comitato.

Sono davvero onorata di presiedere un organismo



Comitato Pari opportunità

come il CPO che per la prima volta è stato istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. So bene che è un incarico che richiede molto impegno e dedizione ma sono convinta che con il supporto e la motivazione di tutti componenti del Comitato potremmo raggiungere grandi risultati. Ritengo che essere anche Consigliere dell'Ordine sia importante in quanto potrò essere portavoce in seno al Consiglio di tutte le proposte e le istanze promosse dal Comitato al fine di assicurare, anche tramite il Consiglio, pari opportunità tra tutti gli iscritti agli albi e registri del nostro ordine professionale.

Quali gli scopi perseguiti dal CPO?

Il Comitato Pari Opportunità ha il compito di garantire la promozione delle politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale, nella prevenzione, nel contrasto e nella rimozione dei comportamenti discriminatori basati sul genere e su qualsivoglia altro ostacolo che limiti -di diritto e di fatto- la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense.

Il CPO è un organo collegiale come organizzerà il lavoro dei suoi Consiglieri?

Per meglio organizzare l'attività del Comitato sono stati già istituiti diversi gruppi di lavoro. Tra questi ricordiamo il gruppo di lavoro che si occupa dello studio e della partecipazione ai bandi e in generale al reperimento dei fondi nazionali e/o internazionali, il gruppo di lavoro che si occupa di organizzare convegni e corsi di formazione in materia civile e in materia penale in tema di violenza di genere, il gruppo di lavoro che si occupa delle disabilità e disparità di genere, il gruppo di lavoro che si occupa di web e comunicazione e il gruppo di lavoro che si occuperà dei rapporti con gli altri C.P.O.

Quali le prime iniziative messe in campo?

Il Comitato, come primo obiettivo ha cercato di instaurare immediatamente un rapporto diretto con tutti gli avvocati e i praticanti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore attraverso la creazione di un servizio di mail istituzionale info.cpo@foronocera.it a cui tutti gli iscritti ed iscritte possono inviare segnalazioni, suggerimenti o richieste aventi ad oggetto l'attività svolta dal Comitato, nonché attraverso la creazione di una pagina facebook denominata "Comitato Pari

Opportunità -Ordine Avvocati di Nocera Inferiore” al fine di garantire la diffusione di tutte le informazioni e le attività che vengono svolte dal CPO. All'interno della pagina facebook è stata istituita un'interessante rubrica periodica denominata “Una chiacchierata con...” che ha come obiettivo quello di far conoscere attraverso interviste ad avvocate, avvocati, praticanti, magistrati ed altri operatori del diritto le loro esperienze e gli ostacoli che possono incontrarsi nell'esercizio dell'attività professionale. Il primo appuntamento – a cura dell'avv. Diego Del Regno membro del C.P.O- lo abbiamo avuto lo scorso dicembre con il collega avv. Sabato Salvati affetto da cecità, il quale ci ha raccontato dei suoi successi professionali nonostante le difficoltà e gli ostacoli incontrati nell'esercizio della professione



forense a causa della sua disabilità. Inoltre, una delle prime iniziative intraprese con grande successo dal C.P.O, dopo pochi giorni dal suo insediamento, è stata l'organizzazione di un flash mob intitolato “Nemmeno con un fiore” la Giustizia urla il suo No alla violenza sulle donne” evento organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2021, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore con il supporto della consigliera Barbara Barbato, e che ha visto la partecipazione di moltissimi avvocati, praticanti, associazioni forensi operanti sul territorio e magistrati del Tribunale di Nocera Inferiore con l'unico scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato ed attuale come quello della violenza sulle donne. Infine, il C.P.O. ha istituito uno sportello di ascolto volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'albo e al Registro dei Praticanti informazioni e orienta-



menti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria. Sportello che sarà aperto il secondo ed il quarto venerdì di ogni mese dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso la sede del CPO istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Quali i prossimi obiettivi e le prossime iniziative

Le prossime iniziative saranno numerose, e vanno dal monitoraggio degli strumenti normativi alla formazione specifica delle avvocate, degli avvocati e dei praticanti non solo sul tema della violenza di genere, ma anche su quello più ampio della tutela antidiscriminatoria. Inoltre, cercheremo di elaborare proposte al fine di creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti gli iscritti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, e di elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette. Promuovere iniziative e confronti tra le avvocate, gli avvocati, i praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità, nonché promuovere moduli di formazione professionale per diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio. Individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati, delle avvocate e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale. Collaborare costantemente con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali ed interloquire con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità per la realizzazione e il raggiungimento degli scopi prefissati dal Comitato.

Ringraziamo il Presidente del Comitato Pari Opportunità del Foro di Nocera Inferiore e auguriamo a Lei ed ai Componenti il Comitato buon lavoro nell'interesse dell'intera della Classe Forense.

Foto in alto
da sx:

Rita Marchitello
Teresa Moreno
Laura Giudice
Diego del Regno
Luisa Citro Calabrese
Caterina Ferrara

Foto al centro:
Sabato Salvati
Diego Del Regno

La Redazione

Il Premio “Veronica Stile”

Il 18 dicembre scorso nell’aula Bunker del Tribunale di Nocera Inferiore si è tenuta la toccante cerimonia di consegna del Premio “Veronica Stile” a tre giovani avvocati.

Il Premio nasce dalla ferma volontà dell’Associazione “Fare Comune”, in particolare del suo Presidente, avvocato Carmine Lanzara, che è stata immediatamente condivisa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Veronica Stile ci ha lasciati a soli trentatré anni nel novembre del 2020 per covid-19, portando con sé il



figlio ancora in grembo. La tragedia che ha colpito la famiglia della collega ha lasciato un segno indelebile nell’intera Classe forense. D’altronde Veronica era conosciuta nell’ambito lavorativo per il suo garbo e la sua professionalità, ma anche per la sua forte sensibilità nei confronti dei colleghi. È ricordata, inoltre, anche per l’attività di supporto agli Avvocati nell’utilizzo delle strumentazioni del processo civile telematico, che ha svolto per due anni come volontaria presso la biblioteca dell’Ordine.

L’iniziativa di intitolare un Premio alla sua memoria nasce quindi dalla volontà di testimoniare a coloro che non l’hanno conosciuta l’avvocato e la persona che è stata, esempio per i giovani avvocati.

Il Consiglio dell’Ordine ha predisposto un regolamento per l’attribuzione del Premio, a cui ha fatto seguito la pubblicazione sul sito istituzionale di un bando per la partecipazione riservata ai giovani Avvocati e Praticanti abilitati, iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, che non avessero compiuto 33 (trentatré) anni di età alla data dell’11.11.2021.

I candidati in data 19 novembre 2021 sono stati chiamati a svolgere un elaborato in materia di diritto civile, materia di cui si occupava principalmente la

compianta Collega. La prova si è svolta, non a caso, presso la Biblioteca dell’Ordine laddove Veronica, per anni, ha svolto come volontaria il servizio di supporto ai colleghi per il PCT.

La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente nelle persone degli avvocati Francesco Saverio Ferrajoli, Giovanni Castaldi, Piervincenzo Pacileo, Chiara Falcone e dal magistrato dottoressa Alessia Annunziata, ha designato quale suo Presidente, Francesco Saverio Ferrajoli.

I premi riconosciuti ai primi tre classificati sono:

- Euro 1.000,00 (mille/00) al primo classificato (offerti dall’associazione “Fare Comune”);
- Euro 500,00 (cinquecento/00) al secondo classificato (offerti dall’associazione “Fare Comune”);
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al terzo classificato (offerti dalla casa editrice “Giuffrè” - agenzia di Salerno)

Il contributo economico offerto ai vincitori (sotto forma di “buono spesa”) è riservato esclusivamente per l’acquisto di manuali giuridici e/o riviste giuridiche e/o supporti informatici legislativi e giurisprudenziali.

La cerimonia ha visto la partecipazione, oltre che della gran parte della compagine consiliare, dei familiari di Veronica, dei premiati e dei loro congiunti. Non è stato possibile aprirla, come si sperava, agli iscritti - in tanti avevano richiesto di poter partecipare per ricordare la cara collega - a causa delle stringenti regole anticovid-19.

Ha aperto la Cerimonia il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Avvocato Guido Casalino:

Buongiorno a tutti.

È con immenso piacere che, oggi, nella mia veste di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, vi do il benvenuto a questa Cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del premio intitolato alla memoria della compianta Collega Veronica Stile, organizzato dal nostro Consiglio in collaborazione con l’associazione “Fare Comune” di Nocera Inferiore, presieduta dall’amico Avvocato Carmine Lanzara.

Quando Carmine è venuto a parlarmi per la prima volta dell’intenzione di organizzare - con l’Ordine degli Avvocati - un’iniziativa per onorare la memoria della cara Veronica, ho subito accettato con entusiasmo il suo invito, ben consapevole che fosse doveroso condividere il ricordo di una giovane e seria professionista, che, per il breve tempo in cui ha operato nella aule di giustizia, si è contraddistinta per la sua

da sx:

Danilo Albano

Guido Casalino

Giuseppina Cavallaro

Giovanni Sergio

preparazione e competenza, per il rispetto sempre manifestato verso i Colleghi ed i Magistrati e per la sua sensibilità.

Allora, insieme a Carmine, abbiamo pensato a quale fosse il modo migliore per onorare la memoria di Veronica e ricordare degnamente le qualità umane e professionali di una Collega la cui morte, avvenuta a soli 33 anni, ci ha enormemente rattristato e commosso.

L'improvvisa scomparsa di Veronica, infatti, ha lasciato attonita ed esterrefatta l'intera Avvocatura nocerina, che mai si sarebbe aspettata che una Collega preparata e competente, ma al tempo stesso gioviale e disponibile con tutti, che si stava affacciando ad una brillantemente carriera professionale... potesse

spegnersi così.

La simpatia, la correttezza e la cordialità che Veronica ha sempre profuso nei rapporti con tutti i Colleghi rappresentano un raro esempio di dedizione alla professione forense ed alla Toga che portava sulle spalle, senza mai risparmiare fino all'ultimo

momento della sua vita.

Veronica eravamo abituati ad incontrarla nelle aule della nostra cittadella giudiziaria, dove un po' tutti noi ci conosciamo e dove tutti condividiamo la fatica della nostra affascinante, ma dura professione; dove l'amicizia, l'affetto, la stima tra Colleghi nascono anche se si è processualmente avversari.

E, al di là delle indiscusse competenze professionali, Veronica resta nei ricordi di tutti coloro che l'hanno conosciuta per la passione con cui ha esercitato la professione di Avvocato; una passione, la sua, che può - e deve - essere d'esempio per tutti i giovani Colleghi che si avviano ad intraprendere la nostra amata professione.

Proprio per tale ragione, abbiamo deciso di onorarne la memoria attraverso l'istituzione di un bando, riservato per l'appunto ai giovani Avvocati e praticanti abilitati, che, nel ricordo di Veronica, si cimentassero nella redazione di un atto di diritto civile, materia cui la nostra compianta Collega si dedicava con passione e vivo interesse; e la finalità di tale iniziativa è stata proprio quella di offrire, ad alcuni nostri giovani iscritti, la possibilità di beneficiare di un contributo economico messo a disposizione dall'associazione

"Fare Comune", che i vincitori potranno utilizzare per l'avviamento della professione forense e la propria formazione accademica.

La prova si è svolta presso l'aula biblioteca del nostro Ordine e neppure questa scelta è stata casuale, dal momento che - proprio in quell'aula - Veronica ha prestato il suo giuramento da Avvocato e in quell'aula aveva, per lungo tempo, messo a disposizione le proprie conoscenze informatiche per aiutare i nostri iscritti nell'invio telematico degli atti giudiziari. L'iniziativa ha visto la partecipazione di diversi Colleghi che si sono voluti mettere alla prova e cimentarsi nella redazione di un atto, la cui traccia è stata scelta dai componenti della Commissione esaminatrice designata dal Consiglio e costituita da quattro eccellenti Avvocati di indiscussa moralità e di comprovata esperienza e competenza, nonché da un giovane e brillante Magistrato, che, sottraendo tempo alle loro attività, si sono immediatamente adoperati per mettere a disposizione dell'Ordine le loro indiscusse capacità professionali, contribuendo alla riuscita dell'iniziativa.

E allora, prima di procedere alla premiazione dei vincitori, ritengo sia doveroso esprimere - a nome di tutto il Consiglio dell'Ordine - la stima e la riconoscenza per l'impegno profuso agli Avvocati Francesco Saverio Ferrajoli, Giovanni Castaldi, Piervincenzo Pacileo e Chiara Falcone, nonché alla dott.ssa Alessia Annunziata; a tutti loro va il ringraziamento per l'impeccabile lavoro svolto nel valutare gli elaborati redatti dai partecipanti al bando.

Permettetemi di ringraziare, altresì, l'Associazione "Fare Comune" - nella persona del suo Presidente, Avv. Carmine Lanzara - per la passione messa nell'organizzare l'iniziativa (che mi auguro venga ripetuta nei prossimi anni), nonché per aver messo a disposizione i premi che verranno tra poco consegnati ai vincitori.

Ringrazio anche i titolari dell'agenzia "Giuffrè" di Salerno, i dottori Roberto Amodio e Marco Amodio, oggi qui presenti, che hanno voluto elargire il proprio contributo, mettendo a disposizione un buono per l'acquisto di libri giuridici che sarà consegnato ad uno dei premiati.

Mi sento, ovviamente, in dovere di salutare con affetto la famiglia della cara Veronica, oggi qui presente; in particolare, i genitori, il marito e la piccola Serena, ai quali rinnovo la vicinanza di tutta la nostra Classe Forense nel ricordo di Veronica.

Noi Avvocati nocerini continueremo il nostro lavoro fuori e dentro le aule giudiziarie tenendo sempre viva



Guido Casalino
con la madre
dell'Avv.
Veronica Stile

la memoria della nostra compianta Collega, dal momento che lei è stata un esempio di quella fratellanza che deve sempre accompagnarci nell'esercizio quotidiano della nostra professione.

Rivolgo, infine, il mio più sentito ringraziamento a tutti i giovani Colleghi che hanno partecipato al bando; a loro va riconosciuto il merito per l'impegno profuso, con la speranza che questa esperienza possa essere utile per affrontare le tante altre prove che dovranno sostenere lungo il loro percorso professionale.

Prima di conferire il giusto riconoscimento a coloro che hanno riportato i migliori tre punteggi nella graduatoria stilata dalla Commissione, voglio rimarcare come la stessa si sia dichiarata particolarmente col-

soltanto un piccolo traguardo, ma auguro a tutti Voi un radioso futuro professionale, invitandovi ad onorare sempre con il massimo impegno la Toga ed il premio che adesso - in memoria della cara Veronica ed alla presenza dei Vostri familiari - vi verrà consegnato.

Il Presidente ha quindi ceduto la parola all'Avvocato Carmine Lanzara, presidente dell'Associazione "Fare Comune"

Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce, mi chiamo Carmine Lanzara e sono un avvocato del Foro di Nocera Inferiore nonché Presidente dell'Associazione "Fare Comune" che ha promosso questo evento poi organizzato, in maniera ineccepibile, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Infe-



pita dalla qualità di tutti gli elaborati, sottolineando la competenza e la professionalità dei nostri giovani Colleghi, la loro padronanza della materia e la loro valenza nell'esposizione giuridica.

Passo, adesso, a menzionare coloro che si sono posizionati ai primi tre posti della graduatoria stilata dalla Commissione: al primo posto, con il miglior atto giudiziario, si è classificato il dott. Danilo Albano; al secondo posto la dott.ssa Giuseppina Cavaliere, mentre terzo classificato è risultato il dott. Giovanni Sergio.

A tutti i premiati esprimo le mie congratulazioni e a loro, prima di concludere questo mio intervento, voglio dedicare una piccola considerazione. Come avrete avuto già modo di constatare in questo breve tempo in cui vi siete affacciati nelle aule di giustizia, esercitare l'attività di Avvocato comporta enormi sacrifici, ma, allo stesso tempo, la nostra professione sa regalare molte soddisfazioni; soprattutto quando, attraverso il nostro operato e con le nostre capacità, riusciamo a soddisfare le aspettative di giustizia di coloro che si affidano a noi e che in noi ripongono la loro fiducia per la tutela dei propri diritti.

Oggi, con questo riconoscimento avete raggiunto

riore. Prima di procedere alla premiazione dei primi tre classificati, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione, che spero si possa ripetere anche nei prossimi anni, sia a nome dell'Associazione che oggi rappresento sia personalmente in quanto, come molti di voi sanno, ho condiviso con Veronica per molti anni lo stesso studio legale e con la quale avevo stretto una grande amicizia.

In primis, voglio ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e, in particolare, il Presidente avvocato Guido Casalino il quale si è mostrato subito disponibile impegnandosi personalmente nella realizzazione di questo evento sin dal primo momento, nonché il consigliere avvocato Antonio Torre, con il quale mi sono sentito molto spesso in questo periodo per avere aggiornamenti in merito all'organizzazione di questo premio.

Un ringraziamento speciale va ai cinque membri della Commissione esaminatrice e, quindi, al Presidente avvocato Francesco Saverio Ferrajoli, all'avvocato Giovanni Castaldi, alla dottoressa Alessia Annunziata, all'avvocato Chiara Falcone e all'avvocato Pier Vincenzo Pacileo, i quali hanno dedicato il

loro preziosissimo tempo a questa manifestazione, onorando così la memoria della compianta Veronica. Un enorme grazie va all'Agenzia Giuffrè di Salerno, oggi rappresentata dall'amico Roberto Amodio, che conosceva molto bene Veronica, il quale ha voluto contribuire al memorial facendosi carico del premio per il terzo classificato.

Il ringraziamento finale, ultimo ma non per importanza, va ai giovani candidati che, partecipando all'evento, si sono "sfidati" mettendosi alla prova nella redazione di un atto giudiziario di diritto civile, in materie di cui l'avvocato Veronica Stile si è occupata nel corso della sua carriera professionale prima della sua prematura scomparsa.

Vorrei, infine, salutare la famiglia di Veronica, oggi qui presente, approfittando dell'occasione per esprimergli, sia da parte mia che da parte degli altri membri dell'Associazione, il nostro affetto e per promettergli che faremo tutto il possibile per ricordare per sempre la memoria

della nostra Veronica perché per noi che abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscerla è stata un esempio di lealtà, di correttezza e di professionalità, sempre educata e disponibile con tutti e pronta ad aiutare. Potrei elencare tante altre Sue qualità, ma l'organizzazione di questo evento e la vostra presenza qui oggi dimostra tutto quello che Lei è stata per noi che abbiamo avuto l'immenso onore di conoscerla personalmente. Ringrazio tutti voi

Prima di procedere con la premiazione, il Consiglio dell'Ordine ha voluto riconoscere ai componenti della commissione esaminatrice un piccolo cadeau per ringraziarli per la disponibilità e l'impegno profuso. Dopodiché il Presidente, avvocato Guido Casalino, ha consegnato i premi ai vincitori:

1. CLASSIFICATO:

Dottor Danilo Albano

2. CLASSIFICATO:

Dottorssa Giuseppina Cavallaro

3. CLASSIFICATO:

Dottor Giovanni Sergio

È poi intervenuto il vincitore del primo premio, dottor Danilo Albano

Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente dell'Ordine e i Consiglieri tutti. Ringrazio in particolare i Consiglieri Antonio Torre e Aniello Capuano che mi hanno informato del Bando. Io non conoscevo l'avvocato Veronica Stile personalmente. Ho partecipato con grande entusiasmo a questo Premio perché la collega lo meritava, la ricorderemo sempre. Il nostro percorso, quello mio personale come degli altri vincitori, sarà in sua memoria. A gennaio provvederò all'iscrizione all'Albo degli Avvocati ed onererò nella mia vita professionale la memoria della nostra Collega Veronica Stile. Ringrazio tutti voi e l'amico Carmine Lanzara che ho conosciuto in questi anni nelle aule di Tribunale e ringrazio ancora tutti voi Consiglieri per la dedizione con la quale svolgete il vostro compito istituzionale. Un grazie forte alla famiglia di Veronica. La cerimonia si è quindi conclusa con un ringraziamento da parte della madre di Veronica a tutti coloro che hanno inteso ricordare in modo così sentito la propria figlia. Grazie di cuore, davvero. È una gioia per noi

essere qui e che tanti suoi colleghi che l'hanno incontrata ne hanno testimoniato il carattere la professionalità. Voglio dire ai giovani vincitori del Premio che si è impegnata tanto negli anni di

studio, con serietà; è una giovane collega ma allo stesso tempo una mamma che ha sempre lavorato con entusiasmo, onestà e tanta umiltà. Grazie di cuore a tutti.

Un lungo, forte e caldo applauso ha chiuso la giornata in ricordo di Veronica Stile.



dall'alto:
Guido Casalino
Danilo Albano

Guido Casalino
Carmine Lanzara
Giuseppina Cavallaro

Guido Casalino
Roberto Amodio
Giovanni Sergio

Giurisprudenza

Lucia Apuzzo

Importazione di sostanza stupefacente in territorio nazionale: non c'è tentativo se gli atti si arrestano alla soglia della mera ideazione

Ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno n. 522/2021 del 21.10.2021 (motivi del 29.11.2021) pres. G. Sgroia

Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, presso il Tribunale di Salerno formulava, al G.i.p. sede, richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., art. 73, co.1 e co.6 ed art. 80 co.2 d.p.r. 309/90, aggravato ex art. 61 bis c.p. Il G.i.p., investito della richiesta, riquilificati i fatti nella forma tentata ex art. 56 c.p., emetteva ordinanza con cui applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagato, per il tramite del proprio difensore nocerino, proponeva, allora, istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. Il Tribunale della Libertà, in accoglimento dell'istanza, annullava l'ordinanza impositiva degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. e disponeva l'immediata liberazione dell'indagato. Ma procediamo con ordine. Il procedimento de quo trae origine da un sequestro operato dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza dall'Agenzia delle Dogane di Salerno all'interno del porto di Salerno, di 9.448,60 kg di tabacchi lavorati esteri, marca "Marble"; le successive indagini consentivano di appurare l'esistenza di una consorteria criminale, operante nella provincia di Salerno, che, mediante l'appoggio di locali aziende, si era adoperata per trasferire fuori dagli spazi doganali consistenti carichi di tabacchi lavorati esteri in contrabbando, occultandoli all'interno di containers imbarcati su motonavi provenienti dalle rotte commerciali degli Emirati Arabi Uniti e destinati al porto di Salerno. Elementi di riscontro venivano, poi, rinvenuti nella individuazione di una articolata associazione criminale, composta da soggetti salernitani e napoletani, che si preoccupava di introdurre, poi, in territorio nazionale notevoli quantità di tabacchi lavorati esteri in contrabbando. Dal prosieguo delle indagini emergeva, poi, l'esistenza di una associazione criminale, di cui facevano parte soggetti salernitani e napoletani, che si interessava dell'importazione dal Sud America di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinate al porto di Salerno.

Riscontro a quanto emerso dalle attività di indagine si aveva con il sequestro di 18,365 kg di cocaina rinvenuti presso il porto di Salerno, occultati all'interno della ventola del vano motore di un container frigo sbarcato da una motonave giunta a Salerno dal porto di Guayaquil (Ecuador). Le ulteriori indagini, pur non permettendo una concreta attività repressiva degli illeciti, consentivano di ricostruire l'esistenza di dette associazioni criminali, attraverso l'ascolto di numerose captazioni telefoniche dalle quali emergevano detti traffici nonché i nomi dei sodali. Con riguardo alla condotta che qui interessa analizzare, ovvero all'importazione di un carico di 1000 kg di cocaina proveniente dal Brasile, che emergerebbe dalle conversazioni intercettate tra l'indagato istante ed altri due soggetti, occorre innanzitutto analizzare la diversa ricostruzione e l'interpretazione fornita dal G.i.p., rispetto a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero nella propria richiesta. In particolare, il G.i.p. riteneva che la sua diversa interpretazione della vicenda fosse da attribuire alla circostanza che, nelle varie conversazioni riportate nella richiesta del p.m., uno degli indagati facesse riferimento sempre a quantitativi, prezzi e modalità di recupero diversi. A conferma di ciò, in una conversazione, in particolare, intercorsa tra gli altri due correi, il primo chiedeva al secondo di muoversi per trovare il modo di recuperare tre diversi carichi. Una prima operazione, non andata a buon fine e che emergeva da diversi progressivi, riguardava la richiesta operata da uno dei correi ad altro soggetto, di attivarsi per trovare una pista per l'atterraggio di un jet sul quale si trovava un carico proveniente dal Sud America ed in tale operazione erano certamente coinvolti tutti e tre i correi. Tale operazione, tuttavia, non aveva avuto esito positivo. Altra operazione per la quale uno dei tre correi si recava da altro soggetto a Milano e che vedeva anche il coinvolgimento di una persona di nazionalità tedesca, era finalizzata all'importazione di un carico in partenza da un porto sudamericano. Quantità e modalità non erano riconducibili alle precedenti conversazioni. Nell'operazione era coinvolto anche il soggetto indagato istante che doveva preoccuparsi di fornire il posto dove stoccare la sostanza ed un soggetto turco non meglio identificato. Nel prosieguo delle conversazioni, uno dei correi rendeva edotto l'altro della possibilità di ulteriori 1000 chili provenienti dall'Ecuador. Nei giorni successivi, a seguito di disaccordi, vi erano diversi incontri chiarificatori tra i tre correi. Nell'ultima conversazione utile, i tre erano ancora in attesa di comprendere quando si sarebbe avuta la cessione.

Non emergono ulteriori indizi. Secondo la ricostruzione del G.i.p., pertanto, emergevano gravi indizi di reità a carico di tutti e tre gli indagati, quantomeno per il delitto nella forma tentata, posto che, integra, infatti, il tentativo di importazione di sostanza stupefacente, la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Cass. sez. I, 27.11.2019-17.2.2020 n. 6180). Secondo il g.i.p. rilevanti erano la frequenza e l'intensità degli illeciti traffici, la capacità per tutti gli indagati di trovare diverse fonti di rifornimento, la velocità di riorganizzazione nei momenti di fibrillazione, i quantitativi consistenti nelle trattative; l'attitudine a delinquere emergeva ancora dalla tenacia con cui tutti gli indagati nelle rispettive posizioni avevano continuato a gestire le attività, nella più totale indifferenza verso gli insuccessi e le perdite. Alcuni (tra cui uno dei correi), inoltre, erano già ristretti agli arresti domiciliari per fatti pregressi e ciò non aveva impedito loro di operare; la maggior parte degli indagati erano, ancora, gravati da precedenti condanne specifiche, come uno dei correi. Per ciò che concerne la posizione dell'indagato istante, in particolare, le modalità della condotta erano certamente indicative di un pericolo concreto di recidiva che, tuttavia, poteva essere scongiurato applicando la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Orbene, la difesa, nella memoria depositata all'udienza di discussione, escludeva la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto contestato, evidenziando come non fosse configurabile la tentata importazione di cocaina, così come prospettato dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata, bensì una mera ideazione di un piano criminoso e, come tale, non punibile. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato, in tema di delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90 che integra il tentativo, la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che – per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti – i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. III, n. 7806 del 15.11.2017 dep. 2018). Tuttavia, perché la trattativa possa ritenersi concreta è necessario che

le specifiche attività poste in essere dai soggetti esprimano una seria volontà di concludere l'accordo (recarsi all'estero, incontrare i venditori, individuare il tipo di sostanza da acquistare, la quantità di sostanza, il prezzo, le modalità di pagamento, stabilire le modalità di occultamento e di trasferimento della sostanza ecc.). In definitiva, tutte quelle attività dirette a far ritenere che vi sia un accordo tra i diretti interessati. La trattativa, cioè, non potrà ritenersi "affidante" allorché, dal materiale investigativo, emergano condotte che non evidenziano l'esistenza di un accordo finalizzato alla importazione di sostanza stupefacente. Lo stesso G.i.p., inoltre, evidenzia la difesa, rileva come nessuna delle tre operazioni sia andata a buon fine e, pertanto, non emerge alcun elemento che possa far ritenere concreto l'eventuale accordo criminoso diretto all'importazione della sostanza. Il materiale probatorio non consente, cioè, di ricavare alcun elemento in ordine alla fornitura di sostanza (acquirenti, fornitori, tipo di sostanza, quantità, prezzo, modalità di trasferimento, inizio dell'operazione, destinazione ecc.), né altro elemento dal quale sia possibile desumere che i soggetti agenti, avendo definitivamente approntato un piano criminoso in ogni dettaglio, abbiano iniziato ad attuarlo. Il Tribunale della Libertà, valorizzando la tesi della difesa, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto indagato istante. In particolare, secondo i giudici del Riesame, nessuna delle tre operazioni soddisfa i menzionati parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, come emerge dalle conversazioni riportate nell'ordinanza del G.i.p. Tutte le operazioni si arrestano sul piano della mera ideazione e, pertanto, non è individuabile una condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui esito positivo risulti che per la natura, la qualità, ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento; invero, nulla è emerso neanche sul concreto contenuto della trattativa e quindi a maggior ragione sul concreto affidamento riposto dai contraenti sul suo esito positivo. Pertanto, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla difesa nell'interesse dell'indagato e facendo proprie le prospettazioni difensive, il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disposto l'immediata liberazione dell'indagato.

Marianna Arpaia

Quando è legittimo il rifiuto della consegna dell'immobile locato?

Corte di Cassazione - sez. III civ. - sentenza n. 26543 del 30-09-2021.

Nella vicenda in esame la società Alfa realizzava e concedeva in locazione al Comune di Beta un edificio, destinato ad essere utilizzato come sede del Tribunale della città. In seguito, stante la soppressione della sezione distaccata del Tribunale, il Comune dichiarava risolto il contratto, ma la società Alfa rifiutava la restituzione dell'immobile, lamentando la presenza di gravi danni, imputabili all'omessa vigilanza, custodia e manutenzione del conduttore. Più precisamente, la locatrice si riteneva legittimata a rifiutare la consegna del bene ed a pretendere il pagamento del canone, sino al risarcimento del danno, ricorrendo alla norma di cui all'art. 1591 c.c..

In sede di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso da Alfa, il nominato consulente tecnico d'ufficio procedeva alla verifica dello stato dell'immobile ed alla stima dei danni. La richiesta di risarcimento veniva accolta solo parzialmente e la società proprietaria dell'immobile si vedeva costretta ad adire la Corte d'Appello distrettuale. I Giudici di secondo grado ritenevano che le motivazioni addotte da Alfa, attinenti al solo profilo risarcitorio, non erano tali da impedire la riconsegna del bene locato e dichiaravano non giustificato il rifiuto opposto al Comune di Beta, essendo pacificamente cessato il rapporto locatizio.

Avverso tale sentenza la società Alfa interponeva ricorso per cassazione, che, tuttavia, non trovava accoglimento. Gli Ermellini, uniformandosi al dominante orientamento di legittimità, non hanno condiviso l'impostazione della ricorrente, che si era limitata a fare riferimento alla stima dei danni del consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, senza fornire elementi decisivi a supporto dell'asserita legittimità del rifiuto alla riconsegna del bene. All'opposto, avrebbe dovuto offrire la prova della tipologia dei danni all'immobile, al fine di accertare se essi fossero stati incidenti sulla struttura del bene e, quindi, richiedessero interventi gravosi e straordinari.

Secondo i Giudici Supremi, qualora il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario, per le opere di ripristino, l'esborso di ingenti somme, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere in restituzione la cosa locata, perché

non sono cessati gli effetti sostanziali del rapporto di locazione (Cass. civ., sez. III, n. 8675/2017) ed il conduttore, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane tenuto al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto (Cass. civ., sez. III, n. 12977/2013), salvo che non si accerti la ricorrenza di un comportamento colposo del locatore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che avrebbe potuto, senza ricorrere ad un'attività gravosa e straordinaria, provvedere a rimuovere i danni e/o le difformità dell'immobile locato.

La stessa giurisprudenza sottolinea che l'applicazione del suddetto principio non può considerarsi incondizionata ed automatica, perché ciò condurrebbe alla paradossale conseguenza che, in caso di oggettiva difficoltà economica del conduttore a provvedere alle necessarie opere di ripristino, questi sia vincolato a pagare il canone indefinitamente, per il sol fatto che il locatore continui a rifiutare la restituzione della cosa locata. In altre parole, nell'ipotesi in cui l'immobile offerto in restituzione dal conduttore si trovi in uno stato non corrispondente a quello descritto dalle parti all'inizio della locazione, ovvero, si trovi comunque in cattivo stato locativo, per accertare se il rifiuto del locatore sia o meno giustificato, occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata per non avere il conduttore adempiuto all'obbligo di eseguire le opere di manutenzione durante la locazione, oppure per avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni non consentite. Nel primo caso, trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa e non implicano l'esplicazione di un'attività straordinaria e gravosa, l'esecuzione delle opere per il ripristino rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno. Di conseguenza, il suo rifiuto di ricevere la cosa è illegittimo, salvo il diritto al risarcimento dei danni che ritiene di aver subito per violazione dell'art. 1590 c.c.. Nel secondo caso, invece, poiché l'esecuzione delle opere di ripristino implica il compimento di un'attività straordinaria e gravosa, il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata nello stato in cui viene offerta. Pertanto, anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma prosegue di fatto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell'illecito denunciato e forma di autotutela consentita, cosicché il rifiuto di ricevere l'immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all'immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell'obbligazione ex art. 1575 c.c. gravante sul conduttore.

Maria Coppola

Didattica a distanza e profili di illegittimità

Nota a T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, sentenza 17.11.2021 n. 7340.

Il Tar Campania Napoli dichiara la illegittimità delle ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, firmate dal Presidente della Regione Campania nelle date del 16 gennaio e del 27 febbraio 2021.

Premessa.

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha irrimediabilmente cambiato il volto della Scuola.

L'impossibilità per gli alunni, nel primo periodo della pandemia, di frequentare i propri Istituti scolastici ha fatto sì che si ricorresse, non senza difficoltà, alla didattica a distanza, ossia alla sospensione delle lezioni frontali in favore di una didattica nuova improntata a modalità di apprendimento online, con un sistema che ha, indubbiamente, evidenziato la necessità di assistenza e miglioramenti.

Ubi maior minor cessat.

Ma, col passare dei mesi, le criticità di questa nuova modalità di didattica hanno prestato il fianco a valutazioni spesso feroci che sono anche sfociate in ricorsi al TAR.

È quanto è accaduto nella nostra Regione, ove il Codacons e un gruppo di genitori di alunni delle Scuole elementari, Medie e Superiori hanno impugnato le ordinanze del 16 gennaio e del 27 febbraio 2021, con le quali si sospendevano nuovamente le attività didattiche in Campania.

La vicenda.

L'ordinanza n. 2 del 16 gennaio stabiliva la sospensione delle attività didattiche in presenza "delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", mentre l'ordinanza n. 6 del 27 febbraio stabiliva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1- marzo al 14 marzo 2021.

Entrambi i provvedimenti, "stante la loro natura temporanea e la scadenza del termine in esse fissato", non sono, naturalmente, più efficaci.

Di seguito, in sintesi, i motivi di doglianza dei ricorrenti.

Genitori e Codacons hanno lamentato diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, paventando la ingiusta oltre che illegittima compressione del

principio di proporzionalità che, "pur a fronte di un pericolo per la salute individuale e collettiva, indotto dall'emergenza Covid, avrebbe, tuttavia, imposto una attenta disamina preventiva degli effetti delle misure restrittive adottate, incidenti su minori e pregiudizievoli per la loro formazione complessiva in assenza di evidenti vantaggi e, sotto altro profilo, sul mancato apprestamento e/o individuazione di misure diverse meno impattanti su diritti fondamentali".

A sostegno delle loro tesi, gli istanti non mancavano, altresì, di evidenziare che si stava inutilmente sacrificando il diritto costituzionale allo studio degli studenti campani, con forti conseguenze negative in ordine alla dispersione scolastica, a fronte, invece, di plurimi studi scientifici che avrebbero provato che il virus non trovava affatto nelle scuole il proprio veicolo di contagio.

Senza contare l'opposto orientamento del Governo nazionale.

La decisione del T.A.R. Campania - Napoli.

Con la recentissima sentenza in commento, depositata il 17 novembre scorso, il Tribunale Amministrativo di Napoli ha sancito la illegittimità delle richiamate ordinanze regionali sul presupposto che "la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, non ha tenuto conto della regolamentazione per fasce di rischio contenuta nella normativa statale, che aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all'istruzione".

Ed, inverosimilmente, per i Giudici napoletani la normativa statale aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all'istruzione, sacrificando il secondo al primo nei casi di maggior rischio (ovvero nelle Regioni rosse) e, in via progressivamente più restrittiva, all'aumentare dell'età dei discenti ("curando, ove possibile, il mantenimento della didattica in presenza per gli alunni più piccoli").

L'unico modo - legittimo - di derogare alla normativa statale e giustificare, così, un regime più restrittivo, sarebbe stato quello di supportare le contestate ordinanze con "una motivazione stringente e rafforzata che avesse dato conto degli elementi di fatto, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal Governo nazionale, con adeguata ponderazione delle situazione soggettive contrapposte e dunque della compressione dei diritti dei minori nelle more indotta".

Ma così non è stato.

Ragion per cui la quinta sezione del Tar Campania

(Pres. Estensore dott.ssa M. Abruzzese) ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità degli atti impugnati, condannando la Regione Campania al pagamento delle spese a favore dei ricorrenti.

Conclusioni.

Le contestate ordinanze regionali scadevano nel termine in esse fissato e, dunque, avendo natura temporanea, non sono più efficaci.

Tuttavia, l'importanza, anche ai fini pratici, della sentenza del Tar Campania-Napoli in commento si rinviene nell'averne accertato l'illegittimità ai fini risarcitori, aprendo, così, la via del ristoro dei danni a tutti coloro che potranno dimostrare di aver subito un effettivo danno.

Emiliana Matrone

Il diritto all'assegno divorzile non sussiste in caso di formazione di una nuova famiglia di fatto

In materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Torre Annunziata, riunito in camera di Consiglio nelle persone del Presidente Marianna Lopiano, del Giudice relatore Francesco Coppola e del Giudice Angelo Scarpati, con la Sentenza n. 1939 del 20.09.2021 e pubblicata il 06.10.2021, illustra con inedita chiarezza i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che - come è noto - hanno registrato di recente un significativo cambio di rotta. La suddetta pronuncia risulta particolarmente interessante anche perchè offre un approfondimento puntuale sulla questione relativa al riconoscimento dell'assegno post-matrimoniale in caso di formazione di una nuova famiglia di fatto.

Secondo la consolidata giurisprudenza, seguita ampiamente dallo stesso Tribunale di Torre Annunziata, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (cfr. Cass. 4021/2006).

In base al precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, i "mezzi adeguati", cui si riferisce l'art. 5, comma 6, della Legge 898 del 1970, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 11021/2003).

Ciò comportava che la verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ecco che il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi ovvero dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (cfr. Cass. 11686/2013).

Insomma, quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (cfr. Cass. 4764/2007; Cass. 10210/2005; Cass. 4021/2006).



Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, dapprima con la pronuncia n. 11504/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha determinato una significativa inversione di tendenza.

Il Tribunale di Torre Annunziata in sentenza ricorda che, con la prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeat, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeat, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in con-

siderazione” del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).

In forza di tali innovativi presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeat.

L'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeat e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeat, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.

La rigida interpretazione fornita dall'innovativa pronuncia del 2017 è stata mitigata dalla Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto. In pratica le Sezioni Unite hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. Per le Sezioni Unite la valutazione svolta nella sentenza n. 11504/2017 è rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva

degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informativi dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio; all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali. Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che siffatta impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ..

La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.

Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico - patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.

Le Sezioni Unite concludono nel senso che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è

dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

I Giudici del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza in commento, si ispirano pienamente a tali principi.

Nel caso specifico, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda di assegno divorzile risultando ostativa al riconoscimento di tale assegno la circostanza della convivenza more uxorio che la parte richiedente l'assegno ha instaurato dopo la separazione.

In particolare, il resistente si opponeva con fermezza al riconoscimento dell'assegno post matrimoniale deducendo, tra l'altro, nelle propria memoria difensiva che la ex moglie, dopo la separazione, aveva costituito una nuova famiglia di fatto convivendo more uxorio, con carattere di serietà e stabilità, da oltre un anno con il nuovo compagno, vedovo e pensionato, che provvedeva al mantenimento del nuovo nucleo familiare.

Tale assunto, benché contestato dalla ricorrente, veniva provato attraverso le dichiarazioni testimoniali raccolte e i riscontri documentali versati in atti.

I testi escussi, entrambi non parenti ed indifferenti rispetto alle parti, riferivano che “da qualche anno la ricorrente, che vive in [...] alla via [...], coabitava con un signore con i capelli bianchi in parte stempiato, dell'età compresa tra i 65 e i 70 anni, il quale usa un'auto [...] grigia che è parcheggiata a circa 10 metri dal portone di ingresso”.

Riscontro di tale legame affettivo emergeva, altresì, dalla numerosa documentazione fotografica estratta dal profilo Facebook della ricorrente e del suo compagno - prodotti dal resistente - che raffigurava la ricorrente in compagnia del compagno in atteggiamenti affettuosi nel 2016 e 2017, nonché, ex art. 116 comma 2 c.p.c., dalla mancanza di alcuna osservazione alle dichiarazioni resi dai testi e dal mancato deposito di alcuno scritto difensivo ex art. 190 c.p.c.. È possibile sintetizzare il percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Collegio nei seguenti punti:

“Gli elementi di prova forniti, in sostanza, dimostrano che la resistente, dopo la separazione, ha formato una convivenza di fatto secondo i canoni di cui all'art. 36 legge 76/2016, vivendo stabilmente con altra persona maggiorenne con la quale era unita stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e che tra di loro non sussistevano vincoli da rapporti di parentela o altro”.

“Costituisce opinione prevalente quella secondo la quale, a seguito della formazione di una famiglia di fatto, riconosciuta dalla Costituzione nell'art. 2, il coniuge divorziato perde il diritto all'assegno divorzile, avendo la giurisprudenza interpretato estensivamente la causa di estinzione dell'assegno divorzile stabilita dall'art. 5 comma 10 l. 898/1970, prevista nel caso in cui il coniuge divorziato celebri un nuovo matrimonio”.

“L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass. 6855/2015; Cass. 2466/2016)”.

“La Suprema Corte è giunta ad affermare che anche nel caso di separazione, la formazione di un nuovo

nucleo familiare, determina la cessazione dell'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c.”.

“Con sentenza 16982/2018, è stato affermato che in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “*more uxorio*” siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “*in melius*” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati”.

“La S. C. ha altresì aggiunto che la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. civ., 32871/2018). In particolare, è stato affermato che, come nel caso di divorzio, la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge divorziato, comporti la rescissione di ogni connessione con il modello e il tenore di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale poiché con la nuova comunità familiare ha fatto venire meno definitivamente ogni presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, anche nel caso di separazione dei coniugi, e di formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge beneficiario dell'assegno, indipendentemente dalla cessazione del vincolo coniugale, si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto voluto e cercato dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale”.

“Conseguentemente - ribadendo quanto affermato da questo tribunale con sentenza n. 1190 del 15-5-2019 - il collegio reputa che la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge separato, beneficiario o meno di un assegno di mantenimento, escluda la possibilità di riconoscimento di un assegno divorzile”.

“La volontaria ed autonoma scelta di formazione di un nuovo nucleo familiare, invero, determina la fine di ogni collegamento con il pregresso tenore e mo-

dello di vita coniugale e tale sopravvenienza fa venir meno il diritto all'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. e di quello previsto dall'art. 5 comma 6l. 898/1970”.

“Poiché, come prima evidenziato, all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, ritenere che dopo la formazione di una stabile famiglia di fatto, da parte del coniuge separato, poi cessata, il coniuge successivamente divorziato conserva il diritto all'assegno divorzile, comporterebbe una riviviscenza del collegamento dei coniugi divorziati con il tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale nonostante questo sia stato definitivamente rescisso con la convivenza precedente”. Solamente per completezza espositiva, si evidenzia che le Sezioni Unite, con la recentissima Sentenza n. 32198 pubblicata in data 05.11.2021, sono intervenute a definire la sorte dell'assegno di divorzio nell'ipotesi in cui il beneficiario instauri una stabile conoscenza con un nuovo compagno.

Dal comunicato stampa del 05.11.2021 estratto dal sito www.cortedicassazione.it si evince quanto segue: “Esse hanno affermato in primo luogo che, allo stato attuale, l'instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un'altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l'ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoreponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell'assegno.

Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell'assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purchè provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio. La Corte segnala come modalità più idonee di liquidazione dell'assegno limitato alla componente compensativa l'erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l'importanza dell'attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

Giuseppina Romano

Le Sezioni Unite sulla configurabilità dell'aggravante della minorata difesa.

Sentenza n. 40275 dell'8 novembre 2021.

Con ordinanza n. 10778 del 12 marzo 2021, la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cpp della questione "se la commissione del fatto di reato in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, c.p.". Il caso al vaglio della Quinta Sezione scaturiva dall'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di condanna per furto aggravato in concorso emessa nei confronti di due imputati, rei di essersi introdotti di notte all'interno del piazzale di una ditta, bypassando

l'impianto di videosorveglianza, e di aver sottratto diversi bancali in legno, ivi giacenti, per poi caricare i reperti su di un furgone all'uopo noleggiato. In particolare, era stata ritenuta l'esposizione delle res alla pubblica fede, in quanto custodite all'interno di un luogo privato recintato ma facilmente accessibile ed era stata, del pari, reputata sussistente l'aggravante di minorata difesa, in considerazione del tempo di notte in cui l'azione era stata consumata. Con due distinti ricorsi, le rispettive difese avevano prospettato violazione della legge penale in riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, c.p per avere la Corte Territoriale ritenuto tout court ricorrente una condizione di minorata difesa in correlazione al solo tempo di notte in cui si era consumata l'azione antigiuridica, abdicando alla verifica dell'approfittamento o meno da parte del reo, di condizioni tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, anche tenuto



conto del sistema di videosorveglianza e del presidio di vigilanza privata del sito. La Sezione assegnataria del ricorso, ravvisando un contrasto interpretativo sulla questione posta dalle difese degli imputati con le rispettive censure, formulava l'ordinanza di rimessione di cui sopra.

Ed invero, la questione risulta molto dibattuta in giurisprudenza. Accanto ad una prima e più risulante opzione esegetica che ritiene che la commis-

sione del reato in ora notturna integri di per sé gli estremi dell'aggravante della minorata difesa - sia per il fatto che di notte vi è una ridotta vigilanza negli spazi pubblici e nelle dimore private sia in considerazione della ratio stessa dell'istituto che non richiede l'assoluta impossibilità della pubblica o privata difesa ma il semplice ostacolo della stessa - vi è un orientamento maggioritario che, invece, esclude che il tempo di notte possa ex se realizzare

automaticamente l'aggravante in disamina. Il primo degli orientamenti in contrasto è stato affermato, nei termini netti appena delineati, da poche e risalenti pronunce (Sez.2, n. 2947 del 13.10.1980; sez. 5, n.34 del 16.01.1969) e ribadito, nei medesimi termini, in epoca più recente soltanto dalla Quinta (sentenza n. 20480 del 26.02.2018) e dalla Seconda Sezione Penale (sent. N. 2916 del 10.12.2019). Numerosi arresti riconducibili alla medesima opzione ermeneutica precisano, infatti, che la commissione del reato in tempo di notte integra la circostanza aggravante in esame soltanto se sia verificato in concreto che ne sia seguita una effettiva minorazione delle capacità di difesa pubbliche e private. In tal senso si sono espresse, a più riprese, la Seconda (sent. N. 9088 del 03.05.1991) e la Quinta Sezione Penale (sent. N.7433 del 13.01.2011- sent. N. 19615 dell' 11.03.2011- sent. N. 32244 del 26.01.2015).

In maniera del tutto antitetica, invece, la seconda e maggioritaria opzione interpretativa, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, richiede che la pubblica o privata difesa sia stata concretamente menomata per il concorso di altre circostanze, senza che rilevi la mera astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte. In tale prospettiva la circostanza del tempo di notte costituirebbe un elemento di

per sé neutro, suscettibile di essere valorizzato ai fini della integrazione dell'aggravante in parola solo se concorrono altre circostanze fattuali, anche di natura diversa (sez. 1 n. 346 del 20.05.1987; sez. 2 n. 6694 del 03.02.1976; sez. 1 n. 475 del 22.03.1968). Orientamento, quest'ultimo, ribadito in epoca più recente dalla seconda Sezione Penale nella sentenza n. 3598 del 18.01.2011 e, ancora, dalla Quinta Sezione n. 9569 del 01.02.2021 ed, infine, dalla Seconda Sezione n. 20327 del 19.05.2021.

A metà strada tra le due posizioni, si pongono alcune prospettive intermedie, enucleabili in verità in seno ad entrambi gli orientamenti in contrasto, le quali ai fini dell'integrazione dell'aggravante de qua riconoscono la sufficienza della commissione

del reato in tempo di notte, qualora vi sia stata anche la verifica in concreto che essa abbia cagionato una menomazione delle capacità di difesa. In tale direzione si è mossa la Quinta Sezione Penale nella sentenza n. 7026 del 13.01.2020 in cui testualmente si è affermato che "occorre procedere ad una valutazione in concreto della fattispecie sub iudice". In maniera ancora più esplicita nella sentenza n. 15674 del 04.05.2020 sempre la Quinta Sezione ha fatto riferimento ad una concreta "incidenza del tempo di notte" sulla condotta delittuosa. Tali ultimi rilievi sono stati pienamente condivisi nella sentenza delle Sezioni Unite in cui Ermellini che, pur aderendo sostanzialmente al primo e più risalente orientamento, hanno rite-



nuto non più sostenibile la tesi della rilevanza della sola circostanza di tempo senza una verifica concreta della sua incidenza sulla condotta criminosa. La dottrina, da parte sua, dicono gli Ermellini, non ha mai dedicato grande attenzione alla questione: "i pochi autori che se ne sono occupati aderiscono con sintetiche motivazioni al secondo orientamento, valorizzando ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante l'ora notturna solo se accompagnata da circostanze o condizioni che rivelino una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata" precisando che occorre l'accertamento in concreto di siffatta diminuita capacità di difesa non bastando l'astratta idoneità delle circostanze. Nei passaggi motivazionali della sentenza, il Supremo Consesso a Sezioni Unite, ha fornito un ex-

curus storico interessante e ricco di spunti, ripercorrendo la genesi dell'aggravante in parola a partire dal codice penale del 1859, passando per il codice del 1889 fino ad arrivare al codice vigente, ove all'art. 61, primo comma, n. 5 si legge che aggrava il reato "l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la difesa pubblica o privata". Le condizioni di minorata difesa previste dall'art. 61, primo comma, n. 5 sono richiamate, dicono i Giudici del Palazzaccio, in molti articoli del codice vigente, così ad esempio gli artt. 55, art. 131 bis, 613 bis e 699 cp. Una lettura congiunta di tali disposizioni, osservano ancora, palesa una ricorrente valutazione legislativa di maggiore offensività delle condotte poste in essere nelle condizioni di minorata difesa. Del resto, il fondamento della circostanza aggravante della minorata difesa è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l'agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell'azione criminosa offerte dal particolare contesto in cui quest'ultima si svolge; tale ratio è chiaramente evincibile dalla relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930 dove si chiarisce il concetto di minorata difesa e, con rilievi che appaiono di estrema attualità, si precisa che "il tempo di notte, ad esempio, costituirà aggravante solo se la difesa sia stata o ne potesse essere ostacolata; così il furto commesso di notte, ma in luogo ove vi sia molta gente, come ad esempio, in una festa di ballo, non sarà aggravato".

Tale opzione ermeneutica assicura, in primis, una più adeguata rispondenza della fattispecie circostanziata al principio di offensività, secondo cui la nostra Costituzione subordina la sanzione penale all'effettiva lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto punendo solo le condotte materiali e offensive e non la semplice disobbedienza concettuale. In secondo luogo, garantisce la coerenza della sua applicazione con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione si svolge. Del resto, come più volte affermato dalle SSUU, l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattare alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi; pertanto, sia i singoli reati che gli ele-

menti circostanziali dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, considerando penalmente rilevanti solo i comportamenti offensivi dell'interesse giuridico protetto e fuori dal tipo di fatto incriminato quelli che tali non sono. Non si può, d'altronde, trascurare che la circostanza aggravante in esame, come tutte le circostanze aggravanti, sia suscettibile di determinare un aggravamento sanzionatorio in funzione di una situazione in cui si accentuano le potenzialità lesive di determinate condotte, aggressive di beni giuridici: in ragione di ciò l'incremento sanzionatorio sottostante non dovrebbe discendere da un'astratta valutazione dei fatti, ma dalla concreta possibilità che dalla situazione reale l'agente abbia effettivamente tratto un vantaggio, per via della obiettiva portata offensiva della sua condotta. Ciò posto, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in commento occorre sempre verificare sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante e in concreto il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, menomando in concreto le possibilità di difesa (Sezione Penale Quinta n. 8004 del 13.01.2021). D'altro canto anche la Corte Costituzionale, in plurime occasioni (n. 110 del 2012; 265 del 2010; n. 354 del 2002 e n. 370 del 1996), aveva già evidenziato che l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la portata sanzionatoria non tollera automatismi fondati su presunzioni assolute che vulnererebbero i dicta costituzionali. Di contro, non lede i principi costituzionali una presunzione di carattere relativo e, per ciò stesso, facilmente superabile da elementi di segno contrario. Tale ultima esigenza è stata colta da numerose sentenze che aderiscono al primo orientamento, cui le Sezioni Unite si sono uniformate nella decisione in commento, giungendo perciò a condividere l'esclusione dell'aggravante de qua, ritenuta tuttavia sussistente dalla Corte territoriale, nel caso di reato commesso nelle ore pomeridiane e serali e non notturne, ovvero in un momento della giornata nel quale non si determinano specialmente nelle zone centrali della città, come nel caso esaminato, condizioni che possono menomare la difesa; tanto più che il fatto avveniva in un edificio pubblico peraltro adibito ad uffici della Polizia Municipale e, dunque, solitamente sorvegliato anche in orario non di ufficio (Sezione 5 n. 8819 del 02.02.2010).

Sulla scorta dello stesso ragionamento, le Sezioni Unite hanno ritenuto sussistente l'aggravante nel caso di furto commesso in orario notturno, in una zona prevalentemente commerciale, e, perciò, in totale assenza di passanti e automobilisti (Sezione Quinta n. 50500 del 04.07.2018) o ancora nel caso di furto avvenuto quando era già buio, sul retro di una villa e in assenza di controllo, ovvero in presenza di connotazioni intrinseche ordinarie del tempo di notte ma concretamente verificate e non solamente presunte (Sezione Quarta n. 30990 del 17.05.2019). Precisano, infine, le Sezioni Unite che, all'uopo, è certamente e pacificamente sufficiente anche il ricorrere di una sola circostanza di tempo, di luogo o di persona se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di difesa e ciò sia stato effettivamente verificato e riscontrato. Non può invece condividersi la necessità espressa dal secondo filone di sentenze che postula la sussistenza, in concomitanza della commissione nottetempo del fatto di reato, di ulteriori circostanze fattuali anche di natura diversa. Ne consegue, come si legge nei successivi passaggi motivazionali della sentenza, che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante della minorata difesa, è chiamato ad operare tre verifiche riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea a generare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa; b) la produzione in concreto dell'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente profittato avendone consapevolezza. Tale ultima puntualizzazione rende ovviamente l'aggravante in parola compatibile solo con i reati dolosi anche nella forma del dolo eventuale.

La soluzione adottata dai Giudici del Supremo Consesso, investiti di una questione certamente pregnante di applicazioni pratiche, si pone come una soluzione intermedia, equilibrata e soprattutto conforme al dettato costituzionale e ai principi di diritto ivi affermati, primo fra tutti quello dell'offensività delle condotte, in assenza della quale non si attiva il meccanismo sanzionatorio.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato il principio di diritto per cui "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo

comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; e ancora "la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto".

In applicazione del principio appena espresso è chiaramente demandata all'interprete una quarta e conseguenziale verifica circa la sussistenza o meno di circostanze ulteriori che possano vanificare in tutto o in parte quelle che sono le connotazioni intrinseche del tempo di notte (e cioè il sonno delle vittime, il buio, la scarsa illuminazione e vigilanza ecc.) quale potrebbe essere ad esempio, la predisposizione sul locus commissi delicti di una sistema di vigilanza privata e/o di un sistema di videosorveglianza. Orbene, a parere dei Giudici dell'udienza plenaria, l'esistenza o meno in locus di un sistema di videosorveglianza, pure oggetto di contrasto giurisprudenziale, costituisce una mera *questio facti*, in ordine alla quale non è possibile enunciare alcun principio di diritto. La funzione dirimente sarà, anche in questo caso, affidata all'interprete attraverso una valutazione in concreto e caso per caso della fattispecie. Ove l'impianto di videoripresa, atto di per sé a consentire *ex post* l'individuazione dei responsabili del reato, sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo intervento dei soccorsi, esso potrà assumere una valenza neutralizzante dell'aggravante in parola.

Diversamente, nei casi in cui l'impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell'ordine o di istituti di vigilanza privati, la sua installazione non avrà rilevanza alcuna ai fini della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 codice penale.

Fabio Santalucia - Ludovica Marano

Il reato di diffamazione a mezzo whatsapp

Cass. Pen., Sez. V, 8 settembre 2021, nr. 33219
 Presidente SABEONE Gerardo, Relatore DE MARZO Giuseppe
 a cura di: *Avv. Fabio Santalucia - Dott.ssa Ludovica Marano*

“Le affermazioni lesive dell’onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo “stato” di WhatsApp possono integrare il reato di diffamazione qualora i contenuti ivi presenti siano visibili ai contatti presenti in rubrica...e non solo”

1. Il caso

La Cassazione, V Sez. Penale, si è espressa sul ricorso promosso da L.L. avverso la sentenza dell’ottobre 2019 della Corte di Appello di Caltanissetta con la quale la stessa confermava la penale responsabilità dell’imputato (L.L.) per il reato di diffamazione commesso pubblicando sul proprio “stato” di WhatsApp contenuti lesivi della reputazione di R.D.L. e, in riforma della decisione del Tribunale, concedeva la sospensione condizionale della pena.

Nel primo motivo di gravame si evidenziava di come, la istruttoria dibattimentale non avesse dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i messaggi si rivolgessero effettivamente alla R.D.L. e che in ogni caso non fossero realmente visibili a tutta la rubrica del L.L.

Nel secondo motivo si lamentavano vizi motivazionali e di violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Le principali motivazioni che hanno spinto L.L. a ricorrere alla Cassazione riguardano la assenza di una prova certa circa la riferibilità alla reputazione di R.D.L. del proprio Stato di WhatsApp ed in secondo luogo che quest’ultimo fosse realmente visibili da tutti i contatti presenti sulla propria rubrica telefonica.

2. La diffamazione aggravata ex art. 595 co. 2 Cod. Pen.

Nel reato della diffamazione il bene giuridico tutelato è la reputazione della persona offesa ed i presupposti del reato sono i seguenti:

- Assenza dell’offeso: consistente nell’impossibilità che la persona offesa percepisca diret-

tamente l’addebito diffamatorio. L’impossibilità di difendersi determina infatti una maggiore potenzialità offensiva rispetto alla mera ingiuria (ad oggi comunque depenalizzata);

- L’offesa alla reputazione: intendendosi la possibilità che l’uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell’offeso.
- La presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa). La giurisprudenza ritiene configurato il delitto in esame anche qualora l’offesa sia comunicata ad una persona sola, affinché questa, però, la comunichi ad altre.

La formulazione generica della norma di cui all’art. 595 c.p., impone necessariamente l’integrazione interpretativa ad opera della giurisprudenza rispetto alla casistica che integra la fattispecie astratta ed è così intervenuta la Suprema Corte.

3. La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, in siffatta pronuncia infatti ha, in via preliminare, rilevato l’inammissibilità del primo e del secondo motivo, rispettivamente per genericità e per novità. Quest’ultima questione ha riguardo alla possibilità di escludere la visione dello stato a tutti o ad alcuni dei contatti presenti, con conseguente limitazione della diffusività delle affermazioni diffamatorie. Tuttavia, la Corte spiega che l’aver pubblicato sul proprio stato WhatsApp delle espressioni lesive e diffamatorie integra il reato di diffamazione, ben potendo le dichiarazioni essere lette e catturate da tutti i soggetti presenti nella rubrica dell’imputato e che abbiamo l’applicazione.

4. La temporaneità della dichiarazione offensiva ed il numero indeterminato di soggetti quale elemento configurante il reato di diffamazione

La temporaneità della storia sullo stato di WhatsApp (solitamente la storia può essere visualizzata per un massimo di 24 ore) è più che sufficiente a ledere l’immagine della persona offesa. Questo perché le immagini possono essere potenzialmente catturate attraverso gli screen-shot da tutti i contatti presenti nella rubrica di colui che ha postato la storia, e conseguentemente, le stesse inviate a loro volta ad altri soggetti. Tale circolo, quasi vizioso, può portare ad una diffusione non più tra i “soli contatti” presenti nella rubrica dell’imputato, bensì ad un alveo di destinatari potenzialmente illimitato.

Eleonora Stefanelli

Buoni fruttiferi postali: la clausola “PARI FACOLTÀ DI RIMBORSO” legittima il cointestatario superstite a richiedere l'intera somma

Nota a Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021

I. Breve disamina dei fatti di causa

La questione trae origine da un giudizio instaurato innanzi al Giudice di pace; in particolare, a seguito della morta sopravvenuta del cointestatario di un buono fruttifero, l'altra parte, quale superstite, conviene innanzi al Giudice di pace la società Poste Italiane S.p.a. chiedendone la condanna al rimborso dell'intera somma relativa al documento in oggetto, in quanto recante la formula “pari facoltà di rimborso”.

In aggiunta ed in via subordinata, inoltre, chiede il rimborso della propria quota, nella misura del 50% dell'intera somma.

L'autorità giurisdizionale (Giudice di Pace) interviene accogliendo la domanda formulata in subordine, riconoscendo, pertanto, il solo rimborso della quota personale (50%) e non già dell'intera somma.

Segue appello della cointestataria avverso il susposto dispositivo innanzi al Tribunale territorialmente competente. Quest'ultimo, con sentenza, accoglie la posizione addotta dall'appellante condannando la società al rimborso, nella misura del 100%, del buono postale fruttifero, tenendo conto dei tassi di interesse indicati sul titolo nonché di quelli legali¹.

Dal canto proprio, Poste Italiane propone ricorso innanzi alla Cassazione per vedere annullata la pronuncia di cui sopra; ricorso che, come vedremo meglio nel paragrafo che segue, viene ancorato a tre ordini di motivazioni.

Parte resistente (cointestatario superstite) interviene, a sua volta, mediante controricorso.

II. Motivi posti a fondamento del ricorso

Partiamo dalla disamina del primo motivo posto a sostegno del ricorso per Cassazione da Poste Italiane.

Con esso la società denuncia la falsa applicazione nonché la mancata osservanza di specifiche di-

sposizioni normative, quali rispettivamente:

- articoli 156 e 187 D.P.R. n. 256/19892;
- articolo 182 D.P.R. n. 156/19733;
- articolo 7, terzo comma, del D.Lgs. n. 284/19994.

In riferimento al dato di cui all'articolo 187 del D.P.R. n. 256/1989, la società ritiene che si tratti di previsione da doversi tenere in debita considerazione laddove prevede, in chiave di apertura, l'applicabilità delle norme operanti in tema di libretti anche a i buoni postali fruttiferi. In particolare, viene ad essere sottolineato - dalla ricorrente - come la norma de qua intenda correlare “l'esecuzione del rimborso a saldo del credito a persona defunta o cointestato anche con clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta alla quietanza di tutti gli aventi diritto”.

Quanto alla seconda doglianza, poi, parte ricorrente ha inteso sollevare una inosservanza nonché condotta violativa delle norme sistematicamente inserite nell'alveo del codice civile.

Trattasi, nel dettaglio, degli articoli 11005, 11026, 11117 disciplinanti il complesso sistema normativo deputato alla regolamentazione della comunione ordinaria.

Più specificamente, Poste Italiane sostiene che le suddette previsioni vanno a privare di ogni fondamento la tesi argomentativa sostenuta dal giudice di secondo grado. Aggiungendo, in proposito, che la disposizione di cui all'articolo 1102 c.c. debba ritenersi pienamente operativa al caso di specie stante la ricorrenza delle disposizioni operanti in tema di comunione.

Di guisa che, ai fini del rimborso della propria quota, occorrerà procedere allo scioglimento della comunione così come disciplinata dalla disposizione di cui all'articolo 1111 c.c..


Infine, con riguardo alla terza censura, la ricorrente evidenzia la mancata conformità ad un ulteriore fonte normativa, ovvero l'articolo 48, terzo e quarto comma, del D.Lgs. n. 346 del 1990 recante norme in tema di imposta sulle successioni e donazioni. Quest'ultima previsione, precisa Poste italiane, a livello contenutistico risulta essere norma chiara e puntuale laddove va a positivamente un vero e proprio vincolo che non ammette la disposizione di somme depositate presso un istituto creditizio in capo a soggetti diversi dal diretto interessato. Entrando nello specifico, infatti, precisa come “il decesso dell'intestatario

delle somme comporti lo sbarramento di qualsiasi operazione di versamento sempre che non venga esibita la dichiarazione di successione ovvero sia dichiarato in forma scritta dal soggetto interessato che il suddetto vincolo non ricorre”.

III. Soluzione offerta dai giudici di legittimità

La vexata quaestio riposta nelle mani del Supremo Consesso trova risposta di segno negativo, laddove viene ad essere rigettato il ricorso presentato da Poste Italiane con conseguente adesione alle linee argomentative esposte dal giudice di secondo grado.

Partendo dall'analisi della clausola “pari facoltà di rimborso” i giudici di legittimità ritengono che non possa trovare accoglimento la soluzione data da Poste Italiane finalizzata a riconoscere, in ipotesi di carenza di specifica normativa in materia di rimborso, l'applicabilità delle norme



regolamentanti i libretti di risparmio postale ai buoni postali fruttiferi. Lettura, quest'ultima, di evidente segno ampliativo che fa essenzialmente perno sul rinvio che l'articolo 203, primo comma, del D.P.R. n. 256 del 1989 opera in relazione all'articolo 187 del medesimo decreto⁹. Volendo essere maggiormente precisi, gli Ermellini evidenziano come ad essere contrastato dalla società ricorrente non sia il contenuto o la presenza della clausola presente sul documento (rectius: buono postale fruttifero) bensì la mancanza di norme imperative operanti in tema di riscossione dei buoni in ipotesi di decesso di uno dei contitolari.

Ne discende che, se per un verso, Poste Italiane non nega l'evidente chiarezza della clausola contrattuale presente sul buono postale fruttifero, dall'altro solleva una problematica involgente la effettiva operatività delle norme fatte valere nel

caso in esame.

Al riguardo, la Cassazione si sofferma sui profili di differenziazione che intercorrono tra i buoni fruttiferi postali ed i libretti di risparmio. In particolare, tiene a precisare che i buoni postali fruttiferi rientrano sì nel novero dei documenti di legittimazione ma non vanno intesi alla stregua di titoli di credito¹⁰. Di conseguenza tra i due strumenti viene a profilarsi una diversità sostanziale che si riflette sull'operatività della clausola contrattuale “pari facoltà di rimborso” in ipotesi di decesso di uno dei soggetti contitolari.

A supporto del suesposto iter logico-argomentativo, poi, i giudici di ultima istanza pongono l'accento su una specifica previsione di legge: l'articolo 204 del D.P.R. n. 256/1989 a mente del quale i buoni non sono passibili di sequestro e pignoramenti, eccezion fatta per le ipotesi in cui intervenga un ordine dell'autorità giurisdizionale

penale. Altresì, prosegue la norma, “non possono dirsi cedibili, fermo restando il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere oggetto di pegno”.

La ratio che connota la normativa (articolo 204 cit.) è così riassumibile: “garantire una maggiore tutela dei diritti spettanti all'intestatario del titolo, qual è il

buono fruttifero postale, ai fini del rimborso dell'intera somma”.

Ne consegue, a detta del Supremo Consesso, che l'argomentazione di evidente spiraglio ampliativo, così come sostenuta dalla società ricorrente, andrebbe ad immobilizzare il complesso sistema giuridico su cui regge la disciplina operante in tema di rimborso al ricorrere della morte di uno dei cointestatari. Di guisa che non sia ipotizzabile, in tal senso, una applicazione in chiave estensiva delle norme disciplinanti il settore dei libretti di deposito alla materia dei buoni fruttiferi.

Ad ulteriore rafforzamento della tesi sopra esposta, la Suprema Corte evidenzia che non assumono un ruolo dirimente - ai fini della risoluzione della questione - né la funzione di tutela accordata all'erede ovvero ai coeredi del contitolare deceduto né, invero, la disposizione di cui

all'articolo 48 del T.U. in tema di imposta sulle successioni e donazioni (cfr. Testo Unico n. 346 del 1990).

Con riguardo al primo profilo, vengono riportate le precisazioni già esposte in una statuizione emessa dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario. Ovvero che "la disciplina non va a salvaguardare gli interessi degli eredi o dei coeredi; ciò in quanto questi ultimi possono avere contezza della presenza di buoni intestati ai propri dante causa anche in maniera differente e poter incardinare un giudizio innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria¹¹".

In riferimento al secondo passaggio argomentativo, poi, i giudici sottolineano che non ricorre alcun vincolo per il contribuente di procedere alla denuncia dei buoni con l'apertura della successione, atteso che non rientrano nell'asse ereditario. Venendo, in proposito, riprese importanti osservazioni poste dal Ministero delle Finanze in una risoluzione della fine degli anni novanta¹². Con essa, infatti, l'amministrazione finanziaria esclude la possibilità che i buoni possano confluire nel patrimonio di natura ereditaria, venendo ad essere qualificati in termini di titoli del debito pubblico. Con l'ulteriore annotazione che "l'erede è tenuto a presentare la dichiarazione di esonero al ricorrere delle condizioni e dei presupposti precipuamente indicati dall'articolo 28, settimo comma, del Testo Unico n. 346/1990¹³".

Infine, a completamento del quadro sinora esposto, il Consesso interviene con riferimento alla possibile operatività delle disposizioni di carattere civilistico in rapporto al caso de quo. Gli Ermellini osservano che anche il rinvio alle previsioni del codice civile non possa dirsi meritevole di accoglimento stante l'insussistenza di un collegamento tra la tematica trattata e le norme operanti in tema di comunione e diritti reali¹⁴.

IV. Principio di diritto

I giudici di legittimità, pertanto, accolgono la posizione della cointestatario superstite respingendo, in toto, le censure mosse dalla società Poste Italiane.

Di qui giungono all'enunciazione di un importante principio di diritto, secondo il quale: "In tema di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei contitolari, a ciascun

cointestatario superstite va riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento".

1. Nella sentenza oggetto di disamina si precisano le plurime argomentazioni sostenute dal Tribunale a fronte dell'appello proposto da parte cointestatario superstite. Più precisamente, nella sentenza di secondo grado viene precisato, in prima battuta, che la presenza della formula "pari facoltà di rimborso" consente a ciascun contitolare di poter procedere alla riscossione del buono postale in via autonoma. Venendo, al riguardo, posto l'accento su un referente normativo, qual è l'articolo 2021 c.c. recante disposizioni precise in tema di legittimazione del possessore di un titolo nominativo. Con uno sguardo attento ai diritti riconosciuti allo stesso in ragione "dell'intestazione presente nel titolo e nel registro dell'emittente".

Ad ulteriore supporto del suddetto motivo posto a fondamento della sentenza di seconde cure, il Tribunale pone l'accento sulla qualificazione della contitolarità in riferimento agli strumenti deputati al risparmio, tra cui, appunto, i buoni fruttiferi postali. In proposito, viene ad essere precisato che si tratta di una "forma di comunione ordinaria, la quale legittima ciascun contitolare a disporne in virtù di un principio di matrice solidaristica". Precisandosi, inoltre, che la pari facoltà sussiste per il superstite cointestatario anche a seguito di morte del concreditore deceduto.

Di qui, il Tribunale giunge a sottolineare come non possa profilarsi un carattere personale della disposizione oggetto di controversia in quanto non risulta alcuna previsione normativa tesa a sancire il venir meno della pari facoltà di rimborso a seguito del decesso del concreditore.

Di qui, nella sentenza d'appello (come espressamente riportato nella statuizione in commento) viene evidenziato come il rigetto, da parte della società Poste Italiane, circa la richiesta di rimborso del buono fruttifero postale risulti privo di fondamento; con l'ulteriore precisazione, che la clausola "pari facoltà di rimborso" inserita e presente sul titolo riconosce a ciascun concreditore il diritto di riscuotere la somma in maniera autonoma nonché interamente e sulla base di una mera e semplice presentazione, non dovendosi richiedere alcun onere ulteriore.

2. Il D.P.R. n. 256 del 1- giugno 1989 è propriamente rubricato "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)". La norma di cui all'articolo 156, sistematicamente inserita nel capo deputato alla regolamentazione delle operazioni sui libretti, Sezione Rimborsi, è intitolata "Rimborsi su libretti intestati a più persone o al rappresentante dichiarato - Rimborsi su libretti intestati ad enti ed istituti". Quest'ultima statuisce quanto segue: "I rimborsi su libretti intestati a più persone si eseguono con quietanza simultanea di tutti gli intestatari, a meno che nell'intestazione del libretto non siano designati quelli fra essi che non hanno la facoltà di riscuotere singolarmente. Nel caso in cui, mancando tale designazione, uno dei cointestatari sia divenuto irreperibile o sia giuridicamente incapace, l'Amministrazione può provvedere all'estinzione del libretto autorizzando a favore dell'altro o degli altri cointestatari il rimborso delle quote loro spettanti ed accantonando sopra un nuovo libretto la quota dell'irreperibile o dell'incapace. Agli effetti di tale operazione le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria.

I rimborsi su libretti intestati ad un minore, con la rappresentanza dichiarata di altra persona, possono essere eseguiti soltanto con quietanza del rappresentante; nel caso di decesso del rappresentante i libretti devono essere sottoposti al vincolo per minore età, di cui all'articolo 181.

La facoltà di ottenere rimborsi, attribuita al rappresentante dichiarato, cessa di diritto con la morte dello intestatario o di uno dei cointestatori del libretto.

I rimborsi su libretti intestati a enti, società, associazioni o istituti in genere, vengono eseguiti con quietanza delle persone che, per legge od in base allo statuto o regolamento dell'ente, società, associazione od istituto o dalla intestazione stessa del libretto, risultino autorizzate a riscuotere".

La previsione successivamente indicata nel ricorso da Poste Italiane S.p.a. è l'articolo 187, il cui titolo è "Rimborso a saldo". Statuisce espressamente che: "Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.

Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 156. I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all'articolo 181, nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti".

3. Altra fonte regolamentare indicata nel ricorso è il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 reca disposizioni in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni. In particolare, interessa l'articolo 182 a mente del quale "In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio".
4. Cfr. D.Lgs. n. 284 del 1999 che pone norme tese ad un riordino della Cassa depositi e prestiti, in aderenza all'articolo 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1999. La previsione di cui all'articolo 7, al terzo comma, precisa che: "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, Titolo I, libro III del decreto del P.D.R. n. 156 del 29 marzo 1973 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
5. La previsione normativa rappresentata dall'articolo 1100 codice civile così recita: "Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti".
6. L'articolo 1102 codice civile è intitolato "Uso della cosa comune" e statuisce espressamente che: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a

proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".

7. La norma di cui all'articolo 1111 codice civile che regola lo scioglimento della comunione". È strutturalmente scisso in tre commi. Al primo prevede che: "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri". Il successivo comma, poi, prevede che: "Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni". In conclusione, il terzo ed ultimo comma sancisce quanto segue: "Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto".
8. Articolo 203 D.P.R. n. 256 del 1989 intitolato "Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio" statuisce espressamente che: "Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI".
9. Al riguardo, i giudici di Cassazione nella sentenza in commento riportano un importante precedente rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 11137/2020. In particolare, sottolineano che trattasi di un insegnamento giurisprudenziale ma non già risolutivo del caso in esame laddove estende l'applicabilità delle norme previste in tema di libretti di risparmio ai buoni fruttiferi sull'assunto di una mancanza di norme operanti in tema di decesso di uno dei cointestatori e di una identità tra i due strumenti.
10. Sul punto, vengono riportati in sentenza dei precedenti giurisprudenziali, quali: SS. UU. Cass. n. 13979 del 2007; SS. UU. Cass. n. 3963 del 2019; Cass. n. 4761 del 2018; Cass. n. 8877 del 2020.
11. Cfr. Collegio di coordinamento Arbitro Finanziario Bancario n. 22747 del 2019, espressamente riportata nella sentenza oggetto di analisi.
12. Risoluzione n. 115 del 1999 del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate Affari Giuridici, Serv. IV, riportata dai giudici di legittimità nella pronuncia in esame.
13. Cfr. Testo Unico n. 346 del 31 ottobre 1990 recante norme in materia di imposte di successione e donazione. In particolare, viene richiamata la disposizione di cui all'articolo 28, settimo comma propriamente rubricata "Dichiarazione della successione". Quest'ultimo recita testualmente quanto segue: "Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".
14. Sul punto, gli Ermellini si soffermano sulla diversità di disciplina che intercorre tra diritti di credito e diritti reali. Di conseguenza giungono a ritenere che non risulti opportuno procedere ad una sovrapposizione tra le norme sancite in materia di comunione ordinaria di diritti reali e il complesso sistema giuridico su cui poggia la materia dei diritti di credito, stante la profonda diversità tra i due settori e, conseguentemente, l'impossibilità di rinvenire un punto di contatto.

Dottrina

Carmela Bonaduce

Legge n.134 del 27 settembre 2021 (c.d. riforma Cartabia) - interventi di modifica al codice penale ed al codice di procedura penale immediatamente precettivi

Con la legge 27 settembre 2021, n. 134 è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale, come modificato a seguito dei lavori della Commissione di studio c.d. Lattanzi. Il testo normativo si compone di due articoli, il primo dei quali contiene una serie di deleghe al Governo da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge ed aventi ad oggetto «la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale». L'art. 2 contiene, invece, norme immediatamente precettive che intervengono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di garanzie difensive e di tutela delle vittime del reato.

Come in più occasioni dichiarato dallo stesso legislatore, la legge di riforma si pone l'obiettivo fondamentale di semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive. Da anni, infatti, tanto tra i tecnici del diritto quanto nell'opinione pubblica si avverte la necessità di contemperare diverse esigenze: da una parte, quella dell'imputato, presunto innocente, ad essere giudicato in tempi ragionevoli e, dall'altra, quella della vittima del reato ad ottenere giustizia. A ciò, si aggiunga che l'Europa chiede al nostro Paese interventi sulla giustizia che riducano i tempi di durata del processo, oggi più che mai: con il c.d. Piano per la Ripresa e Resilienza, l'Italia si è impegnata a ridurre, nei prossimi cinque anni, del 40% i tempi del processo civile e del 25% quelli del processo penale, nei tre gradi di giudizio. Essendo l'erogazione dei fondi Next Generation UE subordinata all'attuazione di tutte le riforme comprese nel Piano e, quindi, anche di quella della giustizia,

essa appare oggi viepiù urgente e fondamentale. Fatta questa premessa, il presente contributo si soffermerà sulle norme della Riforma Cartabia che sono immediatamente applicabili a far data dall'entrata in vigore della legge e, quindi, già prescrittive.

Prescrizione del reato

Tra gli istituti interessati dalla Riforma, come innanzi accennato, vi è quello della prescrizione del reato, peraltro già recentemente modificato, dapprima con la legge n.103/2017 e poi con la legge n.3/2019. Il nuovo intervento dichiara, come i precedenti, di essere ispirato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo e di avere l'obiettivo di garantire la definizione del processo con una decisione nel merito in tempi non troppo estesi.

L'art. 159 c.p., come modificato dalla Riforma Orlando del 2017, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo grado o di secondo grado) e la lettura del dispositivo della sentenza nel successivo grado di giudizio e, comunque, per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi. Quindi, in questo contesto, la prescrizione era sospesa solo in caso di sentenza di condanna, fino alla pronuncia della sentenza che definiva il grado successivo e, comunque, per non più di un anno e sei mesi.

Nel 2019 il legislatore è intervenuto nuovamente sull'art. 159 c.p. e, quindi, sulla sospensione del corso della prescrizione, prevedendo l'operatività della sospensione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza con cui si definiva il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Vi era, in tal modo, un vero e proprio blocco del corso della prescrizione dal momento della pronuncia della sentenza di primo grado - di condanna o di assoluzione - senza alcuna possibilità che tale corso riprendesse a decorrere tra la pronuncia di primo grado e la definitività della sentenza.

Infine, la Riforma Cartabia, abrogando la parte della norma in cui era previsto il blocco del corso della prescrizione dal momento della pronuncia di primo grado o della emissione del decreto penale di condanna fino alla esecutività della sentenza conclusiva del giudizio o alla irrevocabilità del decreto, ha fatto sì che la pronuncia della sentenza di primo grado - di condanna o di assoluzione - non

sia più causa di sospensione del corso della prescrizione, ma momento di cessazione definitiva del decorso del termine, secondo quanto previsto dall'art. 161 bis c.p. Per i gradi di giudizio successivi, dunque, la prescrizione resta preclusa, entrando però in gioco una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale: il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.). In questa nuova versione dell'art. 159 c.p., il decreto penale di condanna non blocca la prescrizione com'era stato invece previsto dal legislatore del 2019, essendo ora previsto quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 160, comma 1, c.p.

Il nuovo quadro normativo, composto dall'art. 159 c.p. come riformato, dall'art. 161 bis c.p. e dall'art. 344 bis c.p.p., ha creato, secondo alcuni commentatori, una doppia prescrizione: accanto a quella tradizionale, di diritto sostanziale, vi sarebbe oggi una prescrizione processuale, prevista dall'art. 344 bis c.p.p. La prima opera fino alla sentenza di primo grado, la seconda riguarda i successivi gradi di giudizio.

Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

L'art. 344 bis c.p.p. è rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» e va letto in combinato disposto con l'art. 161 bis c.p., pure introdotto dalla Riforma Cartabia. Dalle norme in questione discende che, pronunciata la sentenza di primo grado, si determina il blocco definitivo del corso della prescrizione e si attivano i termini per lo svolgimento dei successivi gradi di giudizio e, specificamente, due anni per il giudizio di appello ed un anno per quello di Cassazione. Tali termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza del grado precedente.

Si tratta, comunque, di termini non fissi, avendo il legislatore previsto dei casi in cui il giudice che procede può - secondo la propria valutazione - disporre delle proroghe (art. 344 bis, comma 4, c.p.p.) per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Questi i casi e le condizioni:

- a) di regola, è possibile una sola proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. La proroga deve essere giustificata dalla «parti-

colare complessità del giudizio di impugnazione in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare»;

- b) quando si procede per determinati delitti di particolare gravità - in materia di terrorismo, criminalità organizzata, reati sessuali e traffico di stupefacenti - possono essere disposte ulteriori proroghe, stavolta in numero indefinito. Anche in questo caso, però, esse dovranno essere motivate con riguardo alla complessità come sopra valutata e per la durata, ciascuna, di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione;
- c) quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1, comma 1, c.p. e, cioè, per i reati aggravati dal metodo mafioso, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e diciotto mesi nel giudizio di cassazione.

L'autorità procedente dispone le proroghe de quibus con ordinanza motivata impugnabile mediante ricorso per Cassazione nel termine di cinque giorni dalla lettura del provvedimento ovvero, in caso di decisione presa fuori udienza, dalla sua notificazione. Il ricorso non produce alcun effetto sospensivo. La Cassazione decide sul ricorso entro trenta giorni, con procedimento a contraddittorio cartolare. In caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la questione non potrà essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

Il comma 6 della norma in esame prevede, poi, che i termini di durata del giudizio di impugnazione vengano sospesi nei casi di cui all'art. 159 c.p. e, quindi, per le medesime ragioni per le quali si dispone la sospensione del corso della prescrizione. Nel caso dell'appello, la sospensione dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione è stabilita, inoltre, per il tempo occorrente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In tal caso, però, la norma precisa che «il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni».

Infine, con riguardo alla applicazione di questo nuovo istituto, il legislatore - precisato che l'improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p. si applica ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1- gennaio 2020 - ha poi previsto che:

- a) per i procedimenti di impugnazione relativi ai reati commessi a far data dal 1- gennaio 2020 per i quali, alla data di entrata in vigore della

legge, il giudice a quo abbia già trasmesso gli atti al giudice dell'impugnazione, i termini previsti dall'art. 344 bis c.p.p. decorrono dall'entrata in vigore della legge stessa, cioè dal 19 ottobre 2021;

- b) per i procedimenti per i quali l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini sono di tre anni per il giudizio di appello e di diciotto mesi per il giudizio di cassazione.

Identificazione dell'indagato e dell'imputato ignoto, apolide, extracomunitario o comunitario privo di codice fiscale

Ulteriori disposizioni immediatamente precettive riguardano l'identificazione dell'indagato e dell'imputato ignoto, apolide, extracomunitario o comunitario privo di codice fiscale. L'art. 2, commi 7-10, della c.d. legge Cartabia ha introdotto una serie di modifiche al codice di rito ed alle disposizioni di attuazione al fine di assicurare una più precisa identificazione della persona nei cui confronti si svolge il procedimento penale, così che i conseguenti provvedimenti da iscrivere nel casellario giudiziario possano essere riferiti ad un determinato soggetto con maggiore certezza. Rispetto alle citate categorie di persone si prevede, quindi, che:

- a) nei provvedimenti da iscriversi nel casellario giudiziale venga riportato il codice univoco identificativo, realizzato mediante l'utilizzo delle impronte digitali (art. 66, comma 2, c.p.p.);
- b) i dati fotosegnalatici e, quindi, il cartellino fotodattiloscopico e il codice univoco identificativo, siano acquisiti dalla polizia giudiziaria al momento della identificazione e trasmessi all'ufficio del pubblico ministero (art. 349, comma 2, c.p.p.);
- c) una copia del cartellino fotodattiloscopico, con indicazione del codice univoco identificativo, sia inserita nel fascicolo del dibattimento, ove questo venga formato (art. 431, comma 1, lett. g), c.p.p.);
- d) al momento della iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nome della persona sottoposta alle indagini, la segreteria del pubblico ministero - previa acquisizione di copia del cartellino fotodattiloscopico - annoti anche il relativo codice univoco identificativo (art. 110, comma 1 bis, disp. att. c.p.p.).

Violenza domestica e di genere

Altro tema particolarmente dibattuto, sia in ambito

politico che sociale, toccato dalla Riforma in esame, è quello della violenza domestica e di genere. Con i commi da 11 a 13 e 15 dell'art. 2, legge n.134/2021, il legislatore ha introdotto delle modifiche, immediatamente precettive, al codice penale ed al codice di rito al fine di maggiormente tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, nonché di adeguare la normativa interna allo standard eurocomunitario di protezione delle vittime del reato.

Nel 2019, con la legge n.69 (c.d. codice rosso), sono state individuate nuove fattispecie criminose attraverso le quali si esercita la violenza domestica e di genere, sono state introdotte modifiche al codice penale con le quali si sono previsti inasprimenti del trattamento sanzionatorio dei reati in parola e la rimodulazione di alcune aggravanti, nonché modifiche al codice di procedura penale aventi lo scopo di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, di accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Con la Riforma Cartabia, queste misure sono state estese anche alle vittime di tentato omicidio e dei delitti in forma tentata, con l'obiettivo di anticipare l'intervento dello strumento penale a tutela delle vittime di reati di violenza. In particolare, è stato previsto che:

- a) sia data immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, quando si proceda per i reati indicati nell'art. 90 ter c.p.p., anche se il delitto è realizzato nella forma tentata;
- b) il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato vada immediatamente comunicato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, quando si proceda per i reati indicati nell'art. 659 c.p.p., anche se si versa nell'ipotesi del tentativo;
- c) quando si procede per i medesimi reati, sia in forma consumata che tentata, vi è l'obbligo per il magistrato inquirente di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della

persona offesa (art. 362, comma 1 ter c.p.p.) e per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero, ponendo, sempre senza ritardo, a disposizione dello stesso, la documentazione delle attività svolte, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357 (art. 370, commi 2 bis e 2 ter c.p.p.);

- d) quando vi siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati sopra richiamati, sia in forma consumata che tentata, deve essere trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente;
- e) nei casi di condanna per i medesimi delitti, sia in forma consumata che tentata, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (art. 165, comma 5, c.p.);
- f) si debba procedere all'arresto in flagranza dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis c.p. (art. 380, comma 2, lett. l ter, c.p.p.).

Comunicazioni al difensore delle scelte processuali compiute dall'assistito detenuto

Tra le norme della Riforma Cartabia entrate immediatamente in vigore vi è, poi, quella che ha modificato l'art. 123 c.p.p. inserendo un nuovo comma 2 bis, il quale dispone che «le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste» presentate al direttore dell'istituto penitenziario o (in caso di arresti domiciliari, detenzione domiciliare o in luogo di cura) alla polizia giudiziaria, «sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato», facendo sì che il difensore venga a conoscenza delle scelte processuali compiute dal detenuto.

Attuazione e monitoraggio della Riforma

Infine, la legge n.134/2021 ha istituito e disciplinato due comitati tecnico-scientifici per l'attuazione ed il monitoraggio della riforma. Il primo è il "Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sulla efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria", al quale spettano la consulenza ed il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, oltre che la verifica della effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.

L'istituzione di tale Comitato è da ricollegarsi alla necessità di dare luogo e concreta attuazione alla riforma in vista della erogazione dei fondi europei che, come detto, è condizionata alla piena ed efficace realizzazione dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui, appunto, il progetto di riforma della giustizia.

Viene, poi, costituito il "Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo", con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo, cui è strettamente collegato il c.d. piano per la transizione digitale, di durata triennale, approvato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, volto a coordinare e programmare la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

Queste, dunque, le norme già vigenti ed operative, le quali non hanno mancato di suscitare, come sempre accade in occasione di una riforma, critiche e perplessità, sia di tipo interpretativo che in via applicativa.

Mai come questa volta, però, occorrerà attendere per avere un quadro completo ed una comprensione piena della portata della riforma, visto che ora spetta al Governo dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 della legge n.134/2021 e relativa ad ulteriori aspetti del processo penale, al sistema sanzionatorio ed alla giustizia riparativa.

Eliana Libroia

La procedura passiva di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo: le novità introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

Il mandato d'arresto europeo può definirsi come la richiesta di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea avente ad oggetto l'arresto di una persona in un altro Paese membro e la sua consegna allo Stato richiedente ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

Si tratta con tutta evidenza di uno strumento volto ad attuare il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, nell'ambito dell'obiettivo di più ampio respiro consistente nella concreta ed efficace realizzazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia¹.

Il M.A.E. è stato introdotto dalla decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI2, recepita in Italia con la l. 22 aprile 2005, n. 693.

Le disposizioni dettate dall'ultimo provvedimento normativo citato sono state recentemente modificate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 104, anticipato dalla l. 4 ottobre 2019, n. 1175, il cui art. 6, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento normativo "uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale", "apportando le opportune modifiche" alla l. n. 69/2005.

Come emerge dalla Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo, la novella legislazione italiana in materia di M.A.E. è finalizzata a risolvere le "criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005 (di implementazione interna della decisione quadro) ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo"⁶.

Nel dettaglio, le sopraindicate "opportune modifiche" sono consistite sia nella modificazione di previsioni normative già esistenti che nell'introduzione di nuove disposizioni.

Sono stati modificati, ad esempio, l'art. 17 dedicato alle disposizioni di principio e definizioni

e l'art. 2, ove le garanzie costituzionali sono state integralmente riscritte nel seguente testo: "L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa".

Sono di nuova introduzione, invece, gli artt. 18-ter⁸, 22-bis⁹, 27-bis¹⁰ e 31-bis¹¹ l. n. 69/2005.

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 particolarmente significative sono quelle riguardanti la procedura passiva di consegna, soprattutto con riferimenti ai motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto della consegna del ricercato da parte della corte di appello, in relazione ai quali gli artt. 18 e 18-bis sono stati modificati ed è stata aggiunta una disposizione di nuovo conio, ovvero sia l'art. 18-ter.

Procedendo con ordine, l'art. 18 della l. 22 aprile 2005 n. 69 è stato modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 10/2021.

Nel testo attualmente vigente la corte di appello è obbligata a rifiutare la consegna del ricercato in tre ipotesi, vale a dire: a) qualora il reato contestato nel M.A.E. si sia estinto per amnistia secondo la legge italiana, se è il nostro Paese ad avere la giurisdizione sul fatto; b) se verso il destinatario dell'euromandato siano già stati emessi in Italia e per gli stessi fatti "sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna"; c) se il ricercato avesse meno di 14 anni al momento della commissione del reato.

Con specifico riferimento a quest'ultimo motivo obbligatorio di rifiuto di esecuzione della consegna, può rilevarsi come l'intervento legislativo del 2021 abbia rimosso dal testo dell'art. 18 la



disposizione riferita al destinatario del M.A.E. non ancora maggiorenne ma che avesse già compiuto 14 anni al momento della commissione del reato¹² che, a ben vedere, era totalmente avulsa rispetto al quadro normativo delineato dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI.

Ancora, l'art. 15 del d.lgs. n. 10/2021 - in attuazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), e comma 4 della l. n. 117 del 2019 - ha modificato il testo dell'art. 18-bis della l. n. 69/2005, ove sono indicati i motivi di rifiuto facoltativo della consegna, distinguendo due ipotesi.

Nella prima, prevista al comma 1 e riguardante il M.A.E. emesso per l'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, il rifiuto può avvenire per due motivi, ovvero: "a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; b) se, per lo stesso

fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale".

Nel secondo caso di cui al comma successivo dell'art. 18-bis, invece, il mandato di arresto europeo è emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale ed il rifiuto può essere motivato dalla corte di appello esclusivamente se il ricercato sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Ue legalmente e concretamente residente nel nostro Paese da non meno di 5 anni, a condizione che l'autorità giudiziaria disponga l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia ed in conformità al nostro ordinamento giuridico.

Rispetto alla previgente formulazione dell'art. 18-bis non è più escluso il rifiuto facoltativo quando il mandato derivi dall'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna pronunciata in un Paese membro ed i casi di rifiuto della consegna relativi a ricercati legalmente residenti o dimoranti in Italia sono subordinati ad un periodo minimo di residenza o dimora pari ad un lustro. Deve ricordarsi, infine, un ulteriore motivo di

rifiuto della consegna previsto nell'art. 18-ter della l. n. 69/2005 che, com'è stato anticipato, è una disposizione introdotta quest'anno.

Più esattamente, l'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha introdotto la previsione normativa da ultimo citata con specifico riferimento alle decisioni pronunciate in assenza del ricercato che, pertanto, non sia comparso personalmente al processo penale all'esito del quale sia stato considerato colpevole.

In tal caso la corte di appello italiana può rifiutare di dare esecuzione al M.A.E. emesso "ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente" quando l'euromandato non contenga le informazioni indicate dall'art. 6, comma 1-bis, l. n. 69/2005 e lo Stato di emissione non abbia inviato queste ultime dopo aver ricevuto la di richiesta di informazioni integrative prevista dall'art. 16 dello stesso provvedimento normativo.

In particolare, le informazioni in questione consistono: a) nella citazione tempestiva all'interessato a mani proprie o con altre modalità che siano idonee in ogni caso a garantire la sua conoscenza della data e del luogo di svolgimento del processo conclusosi con il provvedimento giurisdizionale pronunciato in absentia, nonché del fatto che quest'ultimo provvedimento possa essere emesso anche nell'ipotesi in cui egli non compaia personalmente; b) lo svolgimento del processo penale in presenza di un difensore di fiducia o d'ufficio dell'interessato; c) la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e l'avviso della possibilità di richiedere un nuovo processo o di agire in appello per impugnare la decisione pronunciata; d) l'avviso all'interessato che non abbia ricevuto di persona la notifica della decisione del fatto che la riceverà in modo tempestivo a seguito della sua consegna nello Stato membro di emissione del mandato, in cui sarà altresì informato dei suoi diritti processuali.

Ex art. 18-ter, comma 2, l. n. 69/2005, trattandosi

di motivi di rifiuto della consegna solo facoltativi e non obbligatori, anche nelle ipotesi di cui al comma 1 della stessa disposizione normativa la corte di appello può accogliere la richiesta di consegna del ricercato quando sia "provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo".

Il comma 2 appena citato presente un evidente collegamento con il testo dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., ai sensi del quale: "Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio



ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

Infine, l'ultimo comma dell'art. 18-ter l. n. 69/2005 è dedicato all'ipotesi particolare del ricercato che sia nella condizione descritta dall'art. 6, comma 1-bis, lett. d), dello stesso provvedimento normativo, ovvero sia non abbia ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata all'esito del processo penale svoltosi in absentia e sia stato informato che "la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione", essendo informato in tale occasioni anche del suo diritto a un nuovo processo, al giudizio di appello ed al-

l'allegazione di nuove prove idonee a condurre alla riforma provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione con il M.A.E.

Egli, in qualità di persona della quale sia domandata la consegna, potrà richiedere copia della sentenza posta a fondamento dell'euromandato. La richiesta deve essere inoltrata dalla corte di appello italiana all'autorità giudiziaria emittente dello Stato membro richiedente.

Sul punto, è importante osservare come la richiesta dell'interessato non possa in nessun caso motivare un eventuale differimento della consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo, evitando in tal modo qualsiasi strategia di tipo dilatorio da parte della persona ricercata.

- 1 Relazione illustrativa, in Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 201, Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2019), p. 1 ss., in cui si legge che: "L'approvazione da parte del Consiglio della UE della decisione quadro 2002/584/GAI si inquadra nell'ambito delle iniziative dirette alla creazione di uno «spazio giudiziario di libertà, sicurezza e giustizia» (c.d. terzo pilastro) e costituisce una delle prime applicazioni del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, affermato nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale. La necessità del provvedimento trova giustificazione nella esigenza di superare ed eliminare la complessa e lunga procedura di estradizione, ritenuta inadeguata in relazione alla esistenza di uno spazio senza frontiere, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra gli Stati dell'Unione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 si invitavano gli Stati membri a fare del principio del reciproco riconoscimento il fondamento di un vero spazio giudiziario europeo, affermando espressamente - per la prima volta - che «la procedura formale di estradizione deve essere abolita tra gli Stati membri, per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente, ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone in conformità con l'art. 6 del Trattato». In questo ambito si iscrive la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, nella cui premessa (considerando n. 5) si afferma che «un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione».
- 2 La decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stata pubblicata nella G.U.C.E. del 18 luglio 2002, n. L 190.

- 3 La l. 22 aprile 2005, n. 69, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2005, n. 98.
- 4 Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, denominato "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2021, n. 30.
- 5 La l. 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2019, n. 245.
- 6 Relazione illustrativa, cit., p. 1 ss., ove si aggiunge che: "Nello specifico il provvedimento in esame: - apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 che impongono - secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) - alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo; - interviene, al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità; ai motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto; - ridefinisce la tempistica della procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina cautelare; - in attuazione di uno specifico criterio di delega, modifica la legge del 2005 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro Relazioni con gli altri strumenti giuridici".
- 7 A cui sono stati aggiunti i commi 3-bis, 3-ter, 4-quater, 4-quinquies, nonché è stato modificato il testo del comma 3.
- 8 Rubricato "Decisioni pronunciate in assenza".
- 9 Denominato "Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari".
- 10 L'art. 27-bis l. n. 69/20015 è dedicato alle "Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari".
- 11 Rubricato "Divieto di consegna o di estradizione successiva".
- 12 Infatti, la lett. i) del testo previgente dell'art. 18 sanciva che: "La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: (...) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere".

Ludovica Marano

La rilevanza penale del falso valutativo

I delitti di falso, siano questi ricompresi nel novero del falso materiale o ideologico, sono sistemati all'interno del Titolo VII del codice penale nominato "delitti contro la fede pubblica".

1. I reati di falso in generale, le tesi della dottrina sul bene giuridico tutelato

Nei reati di falso particolarmente problematica è la identificazione della condotta tipica di falso.

Invero la definizione di falso ha sicuramente accezione negativa, nel senso che il falso è ciò che non viene ritenuto vero, tuttavia alla nozione di falso può essere ricondotto ciò che è in grado di indurre in inganno. Siffatta indeterminazione ontologica conduce ad una altrettanta nebulosità nella elaborazione di un concetto generale di falso.

Altra problematica che connatura i delitti di cui al Titolo VII è riguardante la qualificazione del bene giuridico tutelato, che normalmente viene ricondotto, stante la letteralità del codice, nella fede pubblica. Quest'ultima viene però intesa in una duplice accezione, da un punto di vista soggettivo ed oggettivo; il primo si identifica nella fiducia che la collettività ripone in alcuni atti e/o simboli in cui lo Stato attribuisce valore giuridico; il secondo, diversamente, viene individuato nello stato di certezza che riguarda alcuni oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico.

Sul punto si sono avvicendati diversi orientamenti della dottrina. Il più risalente individuava i reati di falso come fattispecie a natura plurioffensiva, nel senso che questi non solo ledono il bene della fede pubblica, ma anche l'interesse dell'interessato rispetto al documento falsificato.

Ex adverso, altro orientamento sposa la tesi monoffensiva dei delitti de quo, pur salvando la ar-

gomentazione della individuazione del bene giuridico ulteriormente tutelato ancorché lo stesso si prefigge di dare protezione sia rilevabile solo nell'interesse probatorio degli oggetti sui quale cade la falsificazione e non sulla generica fede pubblica.

Più recente orientamento, è quello secondo il quale la punibilità dei reati di falso sarebbe subordinata all'accertamento dell'offesa all'interesse salvaguardato in concreto dalla funzione probatoria dello specifico documento.

A dirimere il contrasto tra i vari orientamenti sono intervenute le SS.UU. del 2017, le quali hanno optato per la natura plurioffensiva dei reati di falso, statuendo che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto



privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che lo stesso rivesta il ruolo di persona offesa nel reato.

2. Il criterio discrezionale tra falso ideologico e materiale

Ancora, nel titolo VII sono richiamate le norme che puniscono alternativamente il falso ideologico e quello materiale, stante i dubbi e le questioni rispetto alla nozione di falsità, ora si aggiunge la problematica di delimitare i confini tra le due fattispecie richiamate.

La falsità materiale, richiamata dagli artt. 476 e ss. cod. pen., si concretizza nella condotta diretta

a modificare una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l'autore del falso fa apparire, e si può manifestare sia nella forma della contraffazione che in quella della alterazione del documento. Si specifica che la contraffazione presuppone la formazione di un documento da parte di una persona diversa da cui apparentemente lo stesso risulta provenire, mentre l'alterazione identifica una condotta avente ad oggetto un documento già definitivamente formato sul quale si operano delle modifiche.

Simile distinzione concettuale ha un rilievo pratico, atteso che le falsità materiali, salvo che non rientrano nelle categorie di falso non punibile, sono sempre censurabili.

Orbene, la falsità ideologica di cui agli artt. 479 e ss. cod. pen. attiene, invece, al mero contenuto e consiste nella condotta tesa a redigere un docu-



mento, formalmente genuino poiché appartenente al medesimo soggetto, il cui contenuto però non risponde al vero, ben potendo contenere dichiarazioni menzognere e mendaci.

Dunque affinché possa configurarsi il falso ideologico occorre che l'immutatio veri inerisca a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La differenza tra i due concetti richiamati di falso ideologico e materiale, è evidente anche dal profilo letterale delle norme incriminatrici. Di fatti il legislatore nel riferirsi alle condotte di falso ideologico utilizza sempre l'espressione "attesta falsamente", mentre nel riferirsi al falso materiale utilizza le diverse espressioni, di cui si è già riferito, di "contraffare" o "alterare".

3. La particolare species del falso valutativo

I reati di falso non sono tutti sistemati all'interno del codice penale, di fatti, vi sono alcune fattispecie che per la qualificazione soggettiva dell'agente, vengono ricompresi nel codice civile.

Ebbene, tali fattispecie sono gli artt. 2621 e ss. cod. civ., i quali appartengono alla categoria degli illeciti penali regolamentati dal cod. civ. ed annoverano le fattispecie di false comunicazioni sociali, come il falso in bilancio ovvero il falso valutativo. I maggiori problemi in merito si sono riscontrati sul reato di falso valutativo, consistente nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, di fatti materiali, oggetto di valutazioni estimative, non rispondenti al vero.

Con la nuova formulazione ad opera della riforma del 2015, l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" che integrava il reato ora in esame è stato soppresso, cagionando non pochi problemi interpretativi sul piano della riconducibilità di determinate condotte alla disposizione astratta.

Dunque ci si è chiesti se, successivamente alla scomparsa dell'assunto de quo, possa ritenersi punibile la condotta di colui che falsifichi bilanci/documenti/relazioni inerenti alla compagine societaria sulla scorta della ricomprensione delle "valutazioni" nella espressione "fatti materiali". La giurisprudenza è discorde sul punto.

La Corte di Cassazione del 2015, avallata anche da una pronuncia

del 2016, richiama quest'ultimo orientamento partendo dal broccardo "ubilexvoluit dixit, ubinoluit, tacuit", e talvolta gli Ermellini propendono per la tesi del modello positivo secondo il quale il falso valutativo sarebbe ancora punibile, essendo ricompresi nei "fatti materiali" anche i documenti e gli atti oggetto di valutazione; talaltra, al contrario, tendono ad affermare la abolizione del reato in oggetto, essendo stata abrogata la formulazione incriminatrice dallo stesso Legislatore. La questione appare molto dibattuta e controversa, ad oggi non vi è un orientamento predominante sicché si ritiene auspicabile che il caso possa essere oggetto di successiva pronuncia delle SS.UU.

Andrea Milo

Patologia negoziale del contratto: il rapporto tra nullità e precetto penale.

Per produrre effetti giuridici, un negozio deve essere valido ed efficace. La mancanza di questi requisiti influisce sugli effetti giuridici prodotti dal negozio. Il negozio giuridico è invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare valore giuridico. Se il negozio è carente dei presupposti o dei requisiti richiesti dalla legge, se i limiti della libertà negoziale vengono superati, se il procedimento di formazione della volontà è affetto da anomalie, la sanzione che colpisce l'atto è l'invalidità.

Come è noto, l'invalidità può assumere due configurazioni: la nullità e l'annullabilità.

Il criterio distintivo tra la nullità e l'annullabilità è di carattere prettamente qualitativo: con la nullità si tutelano interessi collettivi, a differenza dell'annullabilità che tutela interessi particolari del singolo contraente. Il codice civile qualifica spesso un atto come nullo (artt. 458, 735, 778, 1229, 1972 cod. civ.), ma non afferma mai esplicitamente cosa comporta questa qualificazione. Un atto si dice nullo quando non è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici tipici. L'art. 1418 cod. civ. elenca le "Cause di nullità del contratto", cioè stabilisce quali vizi sono considerati così gravi da impedire completamente la produzione di effetti giuridici. La disposizione individua tre categorie di cause di nullità: nullità testuale rappresentata da tutti quei negozi giuridici espressamente vietati da una disposizione normativa (un esempio sono i patti successori, vietati dall'art. 458 cod. civ.); nullità strutturale che si ha per tutti quei negozi che non presentano uno degli elementi essenziali elencati dall'art. 1325 cod. civ. (si parla di nullità "strutturale" perché la nullità è dovuta a una caratteristica intrinseca del negozio); ed infine la categoria della nullità virtuale in cui vi si ricomprendono tutti i negozi conclusi in contrasto con norme imperative.

Proprio partendo da quest'ultima categoria, quella della nullità virtuale, ci si è chiesti se è sempre nullo il contratto quando si violano le norme imperative. In particolare, il quesito si è posto soprattutto per quanto riguarda l'ambito finanziario al fine di salvaguardare gli interessi dei risparmiatori in ipotesi di violazione di un dovere dell'intermediario finanziario, come ad esempio l'obbligo di informazione. La dottrina e la giurisprudenza si sono divise per lunghi anni sul tema: da una parte la nullità del con-

tratto per violazione di norma imperativa ex art. 1418, 1 comma, c.c.; dall'altra parte la responsabilità ed il risarcimento del danno.

Al centro del dibattito risiede la scelta di applicare ai contratti conclusi nei mercati finanziari gli schemi, le regole ed i principi ricevuti dalla tradizione civilistica e fissati nel codice civile.

Seguendo però l'impostazione di carattere economico il rimedio invalidante dovrebbe preferirsi al modello di risarcitorio: il risparmiatore se fosse stato correttamente informato non avrebbe stipulato quel contratto, per cui l'operazione economica sottesa ad esso per lui è economicamente inutile e la sanzione appropriata dovrebbe essere la nullità (e di conseguenza la ripetizione delle somme versate).

Fa tuttavia da ostacolo a quest'impostazione la dicotomia presente nel nostro codice civile tra regole di comportamento e regole di validità.

Le regole di validità vengono classificate come 'regole di struttura' e sono precostituite in quanto espressamente codificate dal legislatore (si pensi ad esempio alla liceità della causa). Le regole di responsabilità, invece, non godono di una predeterminazione legislativa in punto di applicabilità delle stesse, ed infatti la celebre pronuncia delle SS.UU. del 2007 (estensore RORDORF) ne ha sottolineato l'irrimediabile indefinità ex ante. Esse, secondo i Supremi Giudici, acquistano valore soltanto ex post attraverso l'attività ermeneutica della magistratura e quindi tramite un'interpretazione contestualizzante che deve essere espletata necessariamente caso per caso.

Pregnanti profili differenziali attengono alle conseguenze derivanti dalla violazione di tali regole: difatti, mentre il mancato rispetto delle regole di validità può dar vita a nullità o annullabilità, invece l'inservanza delle regole di responsabilità determina il sorgere del risarcimento del danno.

Alla luce di tutto quanto fin qui scritto, è necessario, a questo punto, discorrere di come si comporta l'istituto della nullità quando il contratto è concluso in violazione del precetto penale.

In passato, la dottrina maggioritaria tendeva a ricomprendere nelle ipotesi di nullità tutte le fattispecie in cui un contratto era posto in essere in elusione della norma penale. Secondo tale teoria, dunque, la commissione di un reato porta sempre alla nullità del contratto.

Oggi, si è passato da una tesi pan-penalistica ad una tesi cd. autonomistica, per cui, davanti ad un contratto concluso in violazione di una norma posta dall'ordinamento penale, si sceglie di valutare caso

per caso al fine di salvaguardare l'autonomia negoziale.

Per tale valutazione è necessario dunque distinguere se i contraenti abbiano violato regole di condotta o regole di validità, posto che il contratto è sempre nullo quando il reato colpisce la struttura del contratto, ovvero la causa (ad esempio nelle ipotesi di associazione per delinquere), l'oggetto (ad esempio nell'ipotesi di ricettazione) o il motivo comune.

Il rapporto tra contratto e reato investe da vicino il diritto penale, poiché illumina la fondamentale classificazione tra reati naturalistici e reati tecnici, i quali si caratterizzano per l'inserimento nel concetto di reato, quale fatto umano previsto dalla legge penale, di un livello intermedio, che è dato dalla descrizione del fatto da parte di una categoria appartenente al dominio giuridico, nella specie civile. Con specifico riguardo al fatto di reato, il contratto può realizzare: la condotta (c.d. reati-contratto), quando l'illecito tende a concentrarsi sull'attività negoziale illecita (per esempio la corruzione, la ricettazione, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci); una modalità della condotta (c.d. reati in contratto), quando uno dei segmenti oggettivi dell'illecito consiste nella stipulazione di un contratto (concussione, estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapace) oppure in un comportamento tenuto nella fase dell'esecuzione, dove è l'inadempimento del contratto a costituire la condotta incriminata; un presupposto del fatto, quando il fatto assume rilevanza penale solo in presenza di una precedente pattuizione negoziale; un presupposto della condotta, quando la condotta incriminata si connota in relazione ad un pregresso contratto (per esempio i casi di peculato o appropriazione indebita, con riguardo all'ipotesi che l'autore del reato abbia l'uso del bene in forza del titolo contrattuale).

I reati-contratto sono la categoria più diffusa, rappresentata da tutte le fattispecie in cui il legislatore penale costruisce la condotta tipica sul negozio, il quale è di per sé incriminato, a prescindere dall'esecuzione delle prestazioni di cui è fonte. La stipulazione contrattuale è punita perché ha un oggetto illecito o non commerciabile, ovvero persegue finalità vietate.

I reati in contratto sono invece una categoria meno frequente rispetto ai reati-contratto. Si tratta di una tipologia di contratti diffusa principalmente nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, attraverso cui il legislatore punisce non tanto la pattuizione contrattuale, quanto il comportamento illecito te-

nuto da una delle parti nei confronti dell'altra, nella fase di formazione o di esecuzione del contratto. A rilevare penalmente non è più, quindi, l'oggetto del contratto che di per sé, può essere lecito e in ogni caso risulta ininfluenza ai fini dell'incriminazione, ma le modalità (frode, violenza, minaccia, sfruttamento dell'altrui condizione di inferiorità o soggezione) mediante le quali il contratto viene concluso o eseguito.

Ebbene rispetto ad entrambe queste categorie di reato occorre verificare se il contratto concluso in violazione delle norme penali, laddove queste nulla dispongano in ordine alle conseguenze civilistiche, sia valido ovvero nullo.

Il Giudice, nell'effettuare tale valutazione circa la validità del contratto deve necessariamente tener conto del bene giuridico tutelato dalla norma penale: se esso è un interesse generale si avrà sempre nullità, diversamente, nel caso di tutela di interessi particolari o individuali, il contratto sarà valido.

Nelle ipotesi di contratto concluso per circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., una prima tesi riteneva non sussistente la sanzione della nullità in quanto il precetto penale tendeva a tutelare un interesse particolare, ovvero il patrimonio dell'incapace. Successivamente, la giurisprudenza ha mutato il suo orientamento ritenendo che, in realtà, la fattispecie di reato contenuta nella norma di cui all'art. 643 c.p., tutelasse l'interesse generale dell'autodeterminazione del soggetto a contrarre. In questa seconda tesi, pertanto, il contratto non può che ritenersi nullo.

Così come affetto da nullità è il contratto concluso mediante estorsione. La recente sentenza della Cassazione n. 17959/2020 ha ritenuto che la norma di cui all'art. 629 c.p. pone quale bene giuridico tutelato l'invulnerabilità del patrimonio e la libertà individuale. Diverso è invece il caso del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. Secondo la Giurisprudenza, infatti, la norma mira a tutelare un interesse individuale, quale è il patrimonio del soggetto truffato. Ai contratti stipulati mediante truffa non è riconosciuta la sanzione della nullità, pertanto, il soggetto truffato potrà agire in giudizio soltanto per il risarcimento dei danni arrecati.

In conclusione, come abbiamo visto, le branche del diritto non sono per loro natura totalmente isolate: essendo l'ordinamento giuridico un sistema, condividono tra loro una molteplicità di interazioni e di principi. In questa simbiosi sistemica gli istituti positivi si sviluppano e si evolvono sino a formare nuove figure dotate di rilevanza giuridica.

Angelo Mondelli - Carmela Gorga

Abusivismo edilizio, excursus normativo e illeciti penali

La regolamentazione urbanistica inizialmente era incentrata sulla c.d. zonizzazione, ovvero vi erano delle zone molto sviluppate a danno di altre che invece, al contrario delle prime, erano retrocesse. In questo contesto viene in rilievo il dualismo tra diritto di proprietà e diritto di costruire, creando in tal modo una dicotomia tra il diritto di realizzare opere edili e il diritto di proprietà del terreno, e se il primo diritto appartiene alla collettività. Le teorie emerse nel corso del tempo sono essenzialmente riconducibili a due, la prima c.d. della attribuzione, secondo la quale il diritto di edificare non appartiene al privato proprietario del suolo, ma allo Stato, tesi che ha cercato di affermarsi faticosamente ma è stata stroncata sul nascere dalla giurisprudenza costituzionale, la seconda c.d. della conformazione o dell'inerenza, secondo la quale il potere di edificare inerisce alla proprietà immobiliare, ma viene regolato e delimitato per ragioni di pubblico interesse, assoggettando in tal modo la proprietà privata alle regole dell'ordinamento giuridico. La legge n. 1150/1942 consente all'Italia di dotarsi di una normativa avanzata, la cui validità è indirettamente ricavabile dal fatto che per lungo tempo, essa ha costituito la legge di riferimento nella materia urbanistica, di fatto tutta la legislazione successiva, ed anche l'attuale Testo Unico nasce, e si sviluppa partendo da quel corpo giuridico. Grazie alla citata legge, tutto il territorio comunale, viene assoggettato a pianificazione, essa infatti, stabilisce l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati ponendolo come *conditio sine qua non* allo sviluppo urbanistico, introducendo inoltre, l'obbligatorietà dei regolamenti comunali. Successivamente le leggi che hanno contribuito a riformare l'assetto edilizio, sono essenzialmente riconducibili alla n. 167/1962 e la n. 765/1967. Le stesse hanno tentato di snellire le procedure di approvazione dei piani urbanistici, ponendo dei limiti di edificabilità qualora non vi fosse un piano urbanistico generale. La Corte costituzionale è intervenuta varie volte in materia, soprattutto per affrontare il rapporto tra diritto di proprietà del suolo e diritto di costruire. Sulla scorta della previsione normativa dell'art. 42, reputa legittima la potestà del legislatore di con-

formare il diritto di proprietà anche attraverso limitazioni allo *ius aedificandi*, giustificato dalla necessità di evitare lo sconfinato arbitrio del singolo per dare armonia allo sviluppo dei centri urbani. A seguito di tutte queste novità, il legislatore, intervenne con la legge n.1187/1968, questa infatti, per evitare che un provvedimento abbia durata infinita, predisponendo dei vincoli, ovvero che non avrebbero avuto durata indeterminata perdendo efficacia entro 5 anni se non si fosse proceduto ai programmi attuativi. La citata normativa prevedeva nuovi strumenti urbanistici in favore delle amministrazioni comunali e aveva lo scopo di favorire e incrementare l'edilizia pubblica residenziale, contenendo altresì anche disposizioni innovative in materia di espropriazione. L'imperversare dell'abusivismo edilizio rese necessario un nuovo intervento normativo che consenti una sanatoria degli abusi. Il legislatore in questo contesto sociale ritenne di sanare le situazioni di illegalità urbanistico-edilizie presenti sul territorio, rendendo, di fatto legittime le situazioni che non lo erano. Tutto questo naturalmente portò a conseguenze negative, consentendo il ricorso al condono edilizio in danno di chi aveva onestamente costruito. L'esigenza di contemperare l'esigenza sia di riordino che di condono portò così alla legge 47/1985. Con siffatto intervento normativo, vennero regolamentate le procedure di sanatoria delle opere realizzate fino al 1- ottobre 1983. In realtà, questa legge, non conteneva soltanto le norme sul condono edilizio, ma disciplina anche l'attività di vigilanza in materia edilizia prevedendo un rigido sistema sanzionatorio che sarà il punto di riferimento per gli anni a venire. Il TU 380/2001, si pone come punto di riferimento dell'intero corpo normativo, esso raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari, distinguendo gli articoli di legge da quelli di regolamento. Il testo è caratterizzato da un profilo meramente ricognitivo, che accorpa buona parte della disciplina di settore in un contesto unitario e presenta anche profili innovativi, in relazione alla necessità di apportare le modifiche necessarie alla coerenza del sistema. Successivamente, la legge 443/2001, improntata ad una maggiore liberalizzazione dell'attività edilizia, è intervenuta in materia, ampliando l'ambito degli interventi per i quali è possibile ricorrere all'istituto della denuncia di inizio attività (DIA) la quale, a sua volta, a seguito di modifiche intervenute con il d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 che, con l'art. 49, comma 4 bis, ve-

niva sostituita introdotto dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tra i principali obiettivi del T.U. 380/2001 c'è quello di contenere al suo interno, l'intera disciplina dei titoli abilitativi all'attività edilizia. Il suo obiettivo principale era quello di ridurre a permesso di costruire e a DIA, poi SCIA, i titoli abilitativi dell'attività edilizia. Varie normative hanno previsto un'autonomia e una diversa disciplina anche rispetto ad interventi che possono essere di particolare impatto sul territorio, introducendo diversi tipi di autorizzazioni relativi ad impianti di telecomunicazioni e a fonti rinnovabili. Dottrina e giurisprudenza sono chiare su un punto, un intervento, per essere assoggettato ad autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, non deve essere un intervento precario, cioè, non deve fronteggiare ad una esigenza improvvisa, su questo la Corte ha ampiamente chiarito le modalità per cui un'opera si può definire precaria. L'art. 10 TU 380/2001 individua gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire, si tratta di interventi di nuova costruzione; Interventi di ristrutturazione urbanistica ed interventi di ristrutturazione edilizia. Questi ultimi portano ad una struttura diversa in tutto o in parte dalla precedente, con aumento di unità immobiliare, modifiche del volume. Solo il legislatore statale può individuare le condotte penalmente rilevanti, non scaturiranno responsabilità penali in relazione a quegli interventi subordinati a permesso di costruire per autonomia scelta regionale. Il permesso di costruire, quindi, sarà necessario solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino incrementi di volume o modifica della sagoma, dando luogo, in questi casi, ad una nuova costruzione assoggettata alla disciplina urbanistica vigente. Altro elemento importante è la destinazione d'uso di un immobile che individua l'utilizzo al quale l'immobile è destinato. Si tratta di un elemento che ha riflessi diretti sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico e che qualifica la connotazione del bene immobile, rispondendo a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione e di attuazione della pianificazione. L'esigenza legata al controllo della destinazione d'uso degli immobili, ha una duplice funzione, da un lato quello di assicurare tutela alla zonizzazione funzionale, dall'altro quella di consentire l'applicazione della normativa sugli standard, regolatrice della differenziazione infrastrutturale del territorio. Manca nella legislazione nazionale una precisa ti-

pizzazione delle destinazioni d'uso, mentre una maggiore specificazione è prevista nelle leggi regionali e negli atti di pianificazione territoriale. Il mutamento di destinazione d'uso interviene quando, si passa ad un uso diverso previsto per una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico. Si parla di un mutamento d'uso per tutti quegli usi compatibili con la destinazione consentita per l'immobile stesso. L'assenza di una precisa puntualizzazione legislativa impone alla giurisprudenza di colmare in via interpretativa un quadro lacunoso in relazione a quanto avviene anche in altri ambiti della normativa urbanistica ed edilizia. La giurisprudenza, formatasi prima della legge 10/1977, aveva stabilito che i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili dovevano essere subordinati al rilascio della licenza di costruzione e questo a prescindere dalla trasformazione edilizia, cioè a prescindere dal fatto che la trasformazione avvenisse o meno con opere edili, dal momento che tale modificazione determinava una trasformazione urbanistica. Ove non fossero intervenute nuove modifiche normative la situazione avrebbe raggiunto un approdo definitivo, la modifica funzionale non poteva più essere soggetta a concessione edilizia ma al massimo ad autorizzazione. Ai fini della valutazione della rilevanza penalistica del mutamento di destinazione d'uso effettuato abusivamente, è irrilevante, diversamente da quando non lo sia sul piano amministrativo, l'eventuale normativa regionale, atta a stabilire quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Gli interventi liberi, cioè quelli non necessitanti di alcun titolo abilitativo sono disciplinati dall'art. 6 del TU, naturalmente, devono sempre tenere conto delle disposizioni regionali, degli strumenti urbanistici e devono rispettare le varie normative di settore che hanno incidenza sulla materia edilizia. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità sono eseguite rispettando alcuni principi. Per gli interventi di carattere temporaneo non è necessario il titolo abilitativo. Ci sono anche alcuni interventi che seppur liberi da titolo abilitativo necessitano di una comunicazione di inizio lavori al comune con una serie di documentazione annessa. La Suprema Corte ha affermato che, non è applicabile il regime della DIA a lavori edilizi che inte-

ressano manufatti abusivi che non siano stati né sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori sia pure riconducibili alla manutenzione straordinaria, ripetono le caratteristiche dell'illegittimità dell'opera principale. L'opera abusiva non sanata rimane tale anche a distanza di tempo, non è possibile rilasciare un permesso di costruire o assentire implicitamente una DIA per lavori che interessano un immobile abusivo non sanato. Da ciò ne consegue che, non può essere legittimamente autorizzato, né eseguito alcun intervento su un immobile abusivo non sanato, e che qualora questo avvenga, l'abuso assume rilevanza penale. Un problema che si è posto subito dopo l'entrata in vigore della riforma del 31 luglio 2010 è stato quello dell'applicabilità della Scia alla materia edilizia. A stabilire se il citato strumento urbanistico fosse alternativo al permesso di costruire è intervenuto il Ministero per la semplificazione normativa, con parere del 16 settembre 2010. Il citato parere ritenne che l'applicabilità della Scia alla materia sostituiva ed integrava quelle sulla Dia in edilizia, ma si aggiungeva che la Scia non era applicabile alla Dia alternativa al permesso di costruire. Il parere era poco convincente e motivato con argomentazioni non condivisibili. Diverso è il regime sanzionatorio, perché, nei casi in cui la Dia si pone come titolo abilitativo esclusivo, la mancanza della denuncia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla Dia effettivamente presentata, non comportano l'applicazione di sanzioni penali, ma sono previste solo sanzioni amministrative. Nonostante ciò, potrebbe essere punita penalmente l'esecuzione di interventi che risultano difformi rispetto a quanto disposto dagli strumenti urbanistici. Nei casi in cui la Dia si pone come alternativa sia al permesso di costruire, che alla denuncia di inizio attività, ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla Dia effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44 lett. b). Il legislatore, dopo aver disciplinato i termini e le modalità attuative dell'attività edilizia, ha voluto garantire l'osservanza del quadro normativo, prevedendo una serie corposa di sanzioni penali nelle ipotesi di sua violazione. Il ricorso alla sanzione penale, costituisce o dovrebbe costituire l'*extrema ratio*, cioè lo strumento a cui ricorrere solamente quando la condotta viola il precetto, viene ritenuta tanto grave che gli strumenti di tutela e di sanzione amministrativa, civile o fiscale, vengono reputati inadeguati rispetto alla gravità della lesione

degli interessi in gioco. Il ricorso alla sanzione penale, costituisce un fatto eccezionale, giustificato solamente ed esclusivamente dalla rilevanza degli interessi tutelati. Si tratta, nel nostro caso, di una tutela accessoria, dal momento che si affianca senza sostituire, le sanzioni amministrative, le quali si applicano in tutti i casi di abuso edilizio penalmente rilevante, ma anche in situazioni che non invadono la sfera penale. Tra i reati urbanistici troviamo tre macrocategorie, reati urbanistici edilizi in senso stretto, sono quelli che scaturiscono dalla violazione del TU 380/2001, reati urbanistico edilizi in senso lato: trattasi di reati scaturenti dalla violazione alla normativa antisismica e reati edilizi ambientali, si tratta di reati scaturenti dalla violazione della normativa ambientale. Il perno intorno al quale ruota il diritto penale è l'oggetto giuridico, cioè il bene o interesse individuale che è tutelato dalla norma ed offeso dal reato. L'individuazione dell'oggetto dei reati urbanistici ha creato una disputa tra una configurazione formalistica ed una sostanzialistica. Secondo la concezione formalistica, il bene tutelato doveva essere individuato nel rispetto formale e strumentale del controllo dell'attività edificatoria da parte della Pubblica Amministrazione, mentre la concezione sostanzialistica, sostiene che tale bene consiste nella tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. La scelta tra la prima e la seconda soluzione non è semplice, poiché nel primo caso il reato può considerarsi inesistente per il solo fatto che è stato garantito il potere di controllo sul territorio riservato alla Pubblica Amministrazione, la seconda soluzione, affermatasi a partire dalla sentenza delle S.U. della Cassazione n. 11635 del 1993, è frutto non soltanto di una diversa analisi del dato normativo, ma anche del mutamento di tale dato in virtù delle leggi succedutesi nel tempo. L'oggetto giuridico, almeno fino al 1967, si identificava nel controllo e nella disciplina degli usi del territorio, con la legge 47/1985, l'oggetto della tutela penale è mutato, spostandosi alla disciplina degli usi del territorio. Territorio inteso in senso sociale, economico e culturale, compresa la valorizzazione delle risorse ambientali. Con la legge 47/1985 è il territorio stesso che costituisce il bene oggetto della tutela stessa. Come afferma la Cassazione penale con sent. n. 6671 del 1998, in tema di reati edilizi, l'interesse protetto non è soltanto quello formale della realizzazione della costruzione nel rispetto della

concessione, ma anche il profilo sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. La concessione, costituendo un elemento normativo delle fattispecie tipiche va sottoposto a verifica di legalità da parte dell'autorità giudiziaria, la quale deve accertare che il provvedimento sia conforme al modello legale previsto. L'art. 20 della legge 47/1985, offre una ampia descrizione in riferimento alla concessione e alle sue peculiarità. Deve aggiungersi che i reati edilizi urbanistici sono autonomi sia dagli altri reati previsti dallo stesso TU sia da quelli in materia di tutela di beni culturali ed ambientali previsti dalla legge 42/2004, in considerazione della diversità degli interessi protetti e degli ambiti sistematici di ciascuna normativa. L'art. 27 comma 3 del d.p.r. 380/2001 prevede, a fronte dell'inosservanza di norme o prescrizioni di legge, di regolamento o dello strumento urbanistico l'ordine provvisorio di sospensione dei lavori. Qualora le verifiche effettuate, evidenziano in modo esauriente, e tale da non richiedere ulteriori attività istruttorie o approfondimenti, una o più delle irregolarità indicate dall'art. 27 comma 1 del dpr n. 380/2001, il Comune è legittimato ad adottare in via immediata l'ordine di demolizione senza dover adire previamente la fase provvisoria della sospensione dei lavori. L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto e attuale di demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare. Chi ha costruito senza concessione, seppure in conformità allo strumento urbanistico vigente, non gode di una aspettativa di sanatoria. Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, resta la realizzazione dell'opera in assenza del titolo abilitativo, con la conseguenza che, nella ricorrenza del predetto requisito l'ingiunzione di demolizione costituisce un atto dovuto. Altra conseguenza è che, il giudice penale, che dispone il dissequestro dell'immobile abusivo, dopo l'inutile spirare del termine previsto nell'ordine di demolizione deve disporre la demolizione del bene al Comune, e non al privato responsabile che ne abbia ancora il possesso. Il procedimento sanzionatorio trova la sua normativa principale nella legge 24 novembre 1981 n. 689 che però è comple-

tata dalla normativa speciale disposta dal d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. A fronte di un unico procedimento quanto meno nella fase di accertamento sono irrogati provvedimenti sanzionatori aventi diversa natura che l'amministrazione deve adottare a fronte della diversa gravità delle infrazioni commesse. La sanzione pecuniaria ha carattere risarcitorio poiché tende alla riparazione, in via alternativa al ripristino dell'abuso perpetrato mediante il pagamento di una somma di denaro. Il sistema repressivo, ha carattere ripristinatorio quando, l'amministrazione adotta un ordine di demolizione della costruzione priva di permesso di costruire. Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni urbanistiche edilizie, la legge prevede, sanzioni penali, commisurate alla gravità dell'illecito, in aggiunta alle sanzioni amministrative, civili, fiscali ed accessorie. Le pene già previste dalla legge n. 1150/1942 sono state progressivamente inasprite dalla legge n. 47/1985, art. 20 e, attualmente, in ottemperanza all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 è previsto per ciascuna delle fattispecie di abuso:

- a) l'ammenda fino a 10.329,00 per la costruzione in parziale difformità dal permesso di costruire o l'inosservanza delle norme di legge, di regolamenti edilizi e di strumenti urbanistici, di carattere sostanziale e non formale;
- b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164,00 a 51.645,00 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493,00 a 51.645,00 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del prescritto titolo. Trattasi di reati di competenza pretorile e come tali procedibile di ufficio.

Bibliografia

1. Nicola D'Angelo, Abusi e reati edilizi, Maggioli Editore, Gennaio 2019, VII edizione, ISBN 8891632104;
2. Gianluca Bellucci Paola Pellegrini, La repressione degli abusi edilizi nella giurisprudenza, Hoepli, Giappichelli editore;
3. D. Antonucci, manuale di diritto urbanistico, Simone, Napoli, 2004;
4. P. Urbani, Il governo del territorio nel Titolo V della Costituzione, in rivista giuridica dell'urbanistica anno 2003;
5. A. Albamonte, la concessione edilizia, Giuffrè, Milano 1998;

Gaetano Riccio

Le Comunicazioni della Commissione europea in materia di mercato unico digitale

Fin dai Trattati di Roma del 1957 l'Unione europea ha perseguito il fondamentale obiettivo consistente nella creazione di mercato unico in cui fosse garantita la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

Attualmente l'impegno dell'Ue a garantire le quattro libertà citate è sancito dall'art. 26 TFUE che ha



permesso l'abolizione delle barriere tecniche, giuridiche e burocratiche idonee ad ostacolare il libero scambio e la libera circolazione fra gli Stati membri.

L'Unione europea si è altresì attivata affinché tali libertà non pregiudicassero, fra l'altro, l'equità, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

Negli ultimi anni accanto ai quattro "mercati unici" sopraindicati si è fatto strada pian piano quello che potremmo definire un quinto mercato, denominato "mercato unico digitale" e caratterizzato da un'evidente trasversalità in ambito giuridico, economico e sociale.

A ben vedere, si tratta di un mercato in costante espansione e con un elevato potenziale di crescita. Si stima, infatti, che solo il 4% dei servizi online nei confini dell'Unione europea sia transfrontaliero, mentre il 42% riguardi servizi su base prettamente interna.

Più esattamente, con l'espressione "mercato unico digitale" ci si riferisce alla strategia adottata sei anni fa dalla Commissione europea con la

COM(2015)192 e finalizzata a dischiudere una serie di opportunità nel settore telematico verso privati e compagnie societarie, in modo da consolidare la posizione dell'Europa quale guida dell'economia digitale¹.

Va da sé che in un simile mercato sia garantita in misura più intensa la circolazione di persone, merci, servizi e capitali, assicurando altresì un elevato livello di salvaguardia del contraente debole, ovvero il consumatore, dalle sempre più frequenti truffe telematiche.

Non a caso qualche mese più tardi il legislatore europeo ha emanato il Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE2, relativo "alla protezione delle per-

sonne fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE3".

La COM(2015) 192 ha sicuramente il merito di aver indicato in modo esauritivo le ragioni per cui l'Unione europea ha necessità di un mercato unico digitale, consistenti sostanzialmente nel ruolo strategico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ormai pacificamente riconosciute non più come un ambito a sé

stante ma come il perno dei sistemi economici innovativi moderni.

Ancora, la Commissione europea ha gettato le basi di una strategia pluriennale fondata su una serie di azioni chiave interdipendenti e realizzabili unicamente a livello comunitario.

Nel dettaglio, tale strategia verte su tre pilastri, il primo dei quali è rappresentato da un perfezionamento nell'accesso telematico ai prodotti ed ai servizi in tutta l'Ue sia per i consumatori che per le aziende, rimuovendo di conseguenza in tempi celeri quelle differenze fondamentali che separano il mondo online dal mondo offline e le barriere che ostacolano l'attività online attraverso le frontiere. In relazione al primo pilastro citato la Commissione europea nella Comunicazione in esame ha sostenuto l'esigenza di perseguire i seguenti propositi: a) organizzare l'attività di vendita delle imprese nel mercato unico sulla base di un insieme comune di previsioni giuridiche; b) garantire la disponibilità di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a costo accessibile e di qualità elevata in modo da aumentare il livello di fiducia dei consu-

matori nelle vendite telematiche mediante le frontiere; c) ostacolare i cosiddetti “geoblocchi” ingiustificati, vale a dire uno dei vari strumenti con cui le aziende segmentano i mercati lungo i confini nazionali; d) migliorare l’accesso ai contenuti digitali, chiarendo che l’Ue necessita di un regime del diritto d’autore maggiormente armonizzato e idoneo ad incentivare la creazione e gli investimenti nei contenuti, nonché a legittimare la trasmissione ed il consumo mediante le frontiere facendo riferimento alla diversità culturale del continente; e) mitigare gli oneri e gli impedimenti connessi all’imposta sul valore aggiunto nella vendita oltre frontiera.

Il secondo pilastro della strategia per il mercato digitale nell’Unione europea può individuarsi, invece, nella formazione di un contesto favorevole in modo che le reti e i servizi digitali possano opportunamente svilupparsi.

Secondo la Commissione europea, tali obiettivi possono essere conseguiti solo con la disponibilità di infrastrutture e di servizi contenutistici ad alta velocità protetti e affidabili, sorretti da condizioni regolamentari favorevoli tanto all’innovazione quanto agli investimenti, come pure alla concorrenza leale ed anche alla parità di condizioni.

meno rigorosi; c) un’idoneità del quadro normativo per piattaforme e intermediari anche al fine di contrastare la diffusione di contenuti illeciti nel web; d) un innalzamento della soglia di fiducia e sicurezza nei servizi digitali e nella gestione dei dati personali.



Diventa necessario, allora, agire garantendo: a) un’adeguatezza delle previsioni giuridiche nel campo delle telecomunicazioni, dato che le reti delle TIC rappresentano la colonna portante di prodotti e servizi digitali potenzialmente capaci di fornire un ausilio per tutti i profili della vita e dell’economia; b) che i servizi a richiesta sottostiano a obblighi

Il terzo pilastro della strategia in esame consiste, poi, nel massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea.

Secondo la Commissione europea, questo implica l’esigenza di: a) procedere alla costruzione di un’economia dei dati poiché questi ultimi rappresentano un catalizzatore di crescita economica, d’innovazione e di digitalizzazione in tutti i settori economici, per le PMI (e le start-up) in particolare e per la società tutta; b) accrescere il livello di competitività per effetto dell’interoperabilità - da intendersi come una garanzia di comunicazione concreta fra componenti digitali come dispositivi, reti o archivi di dati - ed alla standardizzazione; c) realizzare una società elettronica

inclusiva in cui i privati e le aziende dispongono delle competenze imprescindibili e possano godere di servizi elettronici interconnessi e plurilingue che spazino dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla sanità all’energia e ai trasporti. Successivamente il 10 maggio 2017 la Commissione europea ha adottato una nuova Comunicazione -

COM 2017/228 - riguardante la “revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale”.

In quest’ultima Comunicazione⁴ l’Istituzione europea ha descritto i progressi realizzati, inducendo i co-legislatori europei ad manifestare la propria opinione circa le proposte già avanzate e prospettando nuovi interventi in tema di piattaforme online, economia dei dati e sicurezza informatica.

Nella specie, dal rapporto intermedio emerge come dal mese di maggio 2015 la Commissione europea abbia formulato 35 proposte legislative ed iniziative politiche, così come annunciato nella strategia per il mercato unico digitale.

Tali proposte legislative ed iniziative politiche sono volte fondamentalmente ad incentivare gli investimenti nelle reti ad alta velocità in modo da dare concreta attuazione all’economia digitale ed alla società digitale.

Nello stesso anno della Comunicazione da ultimo citata lo sviluppo della politica sul mercato unico digitale è stata affidata a Marija Gabriel fino al passaggio di consegne - avvenuto il 1- novembre 2019 - a Margrethe Vestager.

Sebbene la piena realizzazione del mercato unico digitale non sia affatto semplice, può osservarsi che la strategia finora adottata abbia il merito di porre l’Unione europea in condizione di affacciarsi fiduciosa ad un futuro non più così lontano.

1 J.C. Juncker, Priorità 2: Un mercato unico del digitale connesso, in Estratto degli orientamenti politici per la prossima Commissione europea - Un nuovo inizio per l’Europa. Il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico (15 luglio 2014), in www.eur-lex.europa.eu, 2021, p. 1 ss., ove si legge che: “Sono convinto che dobbiamo sfruttare in maniera decisamente migliore le notevoli opportunità offerte dalle tecnologie digitali, che non conoscono confini. Per realizzare questo obiettivo dovremo avere il coraggio di superare i compartimenti stagni delle regolamentazioni nazionali nel settore delle telecomunicazioni, nella legislazione sui diritti d’autore e sulla protezione dei dati, nella gestione delle onde radio e nell’applicazione del diritto della concorrenza. Se agiamo in tal senso, presto potremo garantire ai cittadini europei di usare i loro telefoni cellulari in Europa senza dover pagare tariffe di roaming. Potremo così fare in modo che i consumatori abbiano accesso a servizi, musica, film ed eventi sportivi sui loro dispositivi elettronici ovunque in Europa e indipendentemente dal paese in cui si connettono. Potremo inoltre creare condizioni eque affinché tutte le imprese che offrono prodotti o servizi nell’Unione europea siano soggette alle medesime norme sulla protezione dei dati e dei consumatori, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i loro server. Creando un mercato unico del digitale connesso nel corso del mandato della prossima Commissione potremo generare un’ulteriore crescita

in Europa che potrà raggiungere i 250 miliardi di euro, creando centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani in cerca di occupazione, e una società dinamica e basata sulla conoscenza. Per realizzare questo proposito, nei primi sei mesi del mio mandato intendo prendere decisioni legislative ambiziose per realizzare un mercato unico del digitale connesso, in particolare concludendo rapidamente i negoziati sulla normativa comune europea in materia di protezione dei dati, ampliando la portata dell’attuale riforma della regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, aggiornando la normativa sui diritti d’autore tenendo conto della rivoluzione digitale e dei comportamenti mutati dei consumatori nonché modernizzando e semplificando le norme che disciplinano gli acquisti in linea e digitali dei consumatori. Queste azioni dovranno essere affiancate da un impegno a migliorare le competenze in ambito digitale e l’apprendimento in tutta la società nonché da incentivi per la costituzione di start-up innovative. Migliorare l’uso delle tecnologie digitali e dei servizi in linea dovrebbe diventare una politica orizzontale, che si estenda a tutti i settori dell’economia e del settore pubblico”.

2 È stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
 3 La Direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE del Parlamento europeo del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati è stata pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281.
 4 Commissione europea, Un mercato unico digitale connesso per tutti, in www.eur-lex.europa.eu, 2021, p. 1 ss., in cui si chiarisce che: “Il ruolo decisivo che la tecnologia digitale svolgerà nella trasformazione dell’Europa viene sottolineato anche nel libro bianco sul futuro dell’Europa. La tecnologia digitale incide su ogni aspetto della politica dell’UE: il modo in cui produciamo e consumiamo energia, il modo in cui ci spostiamo da un luogo all’altro, il modo in cui i flussi di capitali percorrono l’Europa. Presto potremo viaggiare in tutta l’UE senza doverci preoccupare delle tariffe di roaming per la telefonia mobile e senza perdere l’accesso alla musica, ai giochi, ai film, alle serie, agli eventi sportivi per cui abbiamo pagato. È essenziale che le imprese dell’UE colgano le opportunità offerte dalla tecnologia digitale per rimanere competitive a livello globale e che le start-up dell’UE possano espandersi rapidamente, sfruttando al massimo il cloud computing, i big data, la robotica e la banda larga ad alta velocità, creando in tal modo nuovi posti di lavoro e incrementando produttività, utilizzo efficiente delle risorse e sostenibilità. Anche l’offerta e l’uso di soluzioni di eGovernment può apportare enormi benefici ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni e aprire la porta a nuove opportunità transfrontaliere, in particolare mediante l’uso della firma elettronica. Allo stesso tempo, le infrastrutture digitali sulle quali poggia l’economia digitale devono essere solide, resilienti e in grado di far fronte alle nuove minacce. In caso contrario, la fiducia dei cittadini e delle imprese ne risulterebbe incrinata e la diffusione del digitale subirebbe una battuta d’arresto. La presente revisione intermedia valuta i progressi compiuti verso la realizzazione del mercato unico digitale, individuando gli ambiti in cui sono necessari maggiori sforzi e i casi in cui l’evoluzione del panorama digitale richiede nuove azioni a livello dell’UE. Essa è accompagnata dalle relazioni 2017 sui progressi compiuti nel settore del digitale europeo, che illustrano gli sviluppi registrati sia a livello di UE sia a livello di Stati membri, e da un documento di lavoro contenente le informazioni su cui si basa la revisione”.

La Pagina dei Convegni

La Toga d'oro per i cinquanta anni di professione

Una festa per l'Avvocatura nocerina quella tenutasi lo scorso 18 dicembre in occasione della celebrazione di consegna della "Toga d'Oro", per i cinquant'anni di professione, degli Avvocati Giuseppe Albarella, Ugo D'Angelo, Andrea Iorio, Gerardo Ranucci e Francesco Ruotolo.

Nell'occasione è stata conferita la "Toga d'Oro" alla memoria per l'Avvocato Ernesto Mauri, che ci ha recentemente lasciato.

La cerimonia ha visto la partecipazione dei soli premiati e dei loro familiari per le stringenti normative anticovid, che hanno imposto una presenza contingentata nell'aula Bunker del

Forense, che ha tenuto una brillante e molto apprezzata conversazione con la platea ed i premiati.

Ha aperto la celebrazione il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, l'avvocato Guido Casalino, che con il suo discorso ha saputo toccare la sensibilità dei presenti, ricordando, tra l'altro, quei colleghi che ci hanno prematuramente lasciato in questi ultimi anni.

Riportiamo il discorso del Presidente:

Care Colleghe, cari Colleghi, Signore e Signori... buongiorno e benvenuti a questa giornata di festa!

Oggi il nostro Ordine, dopo alcuni anni, torna a celebrare la Cerimonia della "Toga d'oro", per conferire il giusto riconoscimento ai nostri iscritti che hanno raggiunto l'ambito traguardo dei 50 anni di iscrizione all'Albo; in questa occasione, quindi, il nostro Foro si stringe intorno ai suoi maestri per premiarne la continuità nell'esercizio della professione, svolta - nel corso di questi lunghi anni - con grande ed encomiabile passione, nel rigoroso rispetto dei doveri deontologici e sempre a difesa degli altrui diritti.

Quello di oggi rappresenta un momento di grande gioia per me, per tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine e per tutta l'Avvocatura nocerina, in cui vogliamo festeggiare i Colleghi che hanno raggiunto questo prestigioso traguardo e che, a

breve, saranno premiati: anche se risulta particolarmente difficile celebrare un evento di tale importanza - uno dei più significativi della vita del nostro Ordine - in questo particolare momento di emergenza sanitaria, che sta continuando a condizionare la nostra vita professionale e sociale...e il contenimento numerico di chi poteva partecipare oggi a questa cerimonia lo dimostra. Ma proprio a tal proposito, mi preme evidenziare come la scelta di riprendere con questa importante Cerimonia le nostre attività in presenza, dopo una lunga e forzata pausa legata proprio alle restrizioni cui siamo stati (e siamo tuttora!) sottoposti, non sia stata casuale...ma fortemente



Da sx. Elena Contaldi, Aniello Cosimato, Guido Casalino e Umberto Mancuso

Tribunale di Nocera Inferiore, dove si è svolto l'evento.

Il Consiglio dell'Ordine ha garantito una diretta streaming tramite la piattaforma "SFERA", per consentire alla Classe forense di Nocera Inferiore di stringersi virtualmente ai colleghi premiati. L'iniziativa ha consentito, tramite collegamento online, la partecipazione di circa 150 iscritti.

La sobria cerimonia ha visto la presenza di gran parte della compagine consiliare, presieduta dall'Avvocato Guido Casalino.

Ospite d'eccezione l'Avvocato Aniello Cosimato, Presidente dell'Ordine per circa un ventennio e attualmente componente del Consiglio Nazionale

voluta dal Consiglio proprio per il suo alto significato simbolico.

La Cerimonia della “Toga d’oro” costituisce, infatti, l’affermazione più forte e più riconoscibile del senso di attaccamento alla professione forense ed è una festa attraverso la quale noi Avvocati vogliamo esprimere l’orgoglio per la professione che esercitiamo e per i valori identitari di Giustizia, Libertà e Democrazia che ne costituiscono il fondamento.

Una occasione, questa, in cui vogliamo congratularci con i Colleghi che per cinquant’anni, con il loro lavoro e con il loro impegno quotidiano, hanno onorato l’attività del nostro Foro e la Toga che noi portiamo sulle spalle, dandone lustro ed onorabilità, tramandando il loro sapere giuridico, arricchito dalle fondamentali passioni ed espe-

noi stessi ci siamo dati proprio per tutelare maggiormente i nostri assistiti.

Ma per realizzare ciò non sono sufficienti le parole o i discorsi che abitualmente pronunciamo in occasione di incontri e convegni, ma abbiamo bisogno di persone e di modelli da seguire....

E quella di oggi rappresenta, per l’appunto, una occasione per guardare all’esempio di chi ha speso ogni giorno la propria vita mettendo passione ed impegno in una professione difficile sotto molteplici aspetti e che, purtroppo, diventa via via sempre più complicata.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, che mi onoro di rappresentare, si accinge a conferisce la Medaglia d’Oro a sei illustri Avvocati del nostro Foro, che hanno onorato con il loro impegno la dignità della Toga e della no-



stra categoria, mantenendo sempre - nell’arco della loro lunga carriera professionale - comportamenti improntati alla correttezza, all’onestà e alla trasparenza....ecco, sono proprio loro i modelli cui facevo riferimento poc’anzi, gli esempi di cui abbiamo bisogno e che, a questo punto, voglio men-

zionare:

rienze umane.
Come ci diciamo spesso nei colloqui che abbiamo tra Colleghi, il compito di tutti coloro che amano la nostra professione è quello di cercare di farla rimanere sempre autorevole e credibile, di far percepire all’esterno la figura dell’Avvocato per quella che è, ossia quella di “guardiano” dei principi fondamentali della civiltà giuridica, di garante del rispetto delle libertà fondamentali e, soprattutto, di ultimo baluardo a difesa dei diritti dei cittadini. Noi Avvocati dobbiamo, quindi, mantenere sempre alto il prestigio della professione forense per far sì che la stessa rimanga sempre autorevole e credibile...e questo affinché l’Avvocato venga sempre percepito dai cittadini come un professionista preparato, specializzato e corretto, che ispira la propria condotta alle regole deontologiche che

zione:

l’Avv. Giuseppe Albarella, l’Avv. Ugo D’Angelo, l’Avv. Andrea Iorio, l’Avv. Gerardo Ranucci e l’Avv. Francesco Ruotolo.

A questi illustri Avvocati, oggi qui presenti, si aggiunge l’Avv. Ernesto Mauri, che purtroppo ci ha recentemente lasciato ed al quale il premio della “Toga d’Oro” per i 50 anni di professione viene conferito alla memoria e ritirato dai propri quattro figli, Maria, Guglielmo, Giovanni e Roberto, tutti nostri Colleghi che hanno deciso di seguire le prestigiose orme paterne.

Non mi soffermerò sui singoli episodi della vostra vita professionale o sulle vostre specifiche ed indiscusse competenze professionali...anche perché, per questo, ho invitato l’Avv. Aniello Cosimato, componente del CNF e che vi conosce molto me-

glio di me essendo stato Presidente del nostro Ordine per quasi un ventennio.

Oggi, però, alla presenza dei Vostri familiari e dei Colleghi del nostro Foro, voglio sottolineare quello che tutti Voi avete rappresentato e rappresentate tuttora per l'Avvocatura nocerina.

Voi che avete esercitato per 50 anni la nostra amata professione e che siete stati portatori dei valori di "lealtà, onore e diligenza", su cui noi Avvocati prestiamo giuramento allorché iniziamo ad intraprendere il primo passo della carriera forense, con la Toga che ci viene poggiata sulle spalle a consacrare la solennità del momento: "lealtà" allo Stato, alla Legge, alle Istituzioni ed ai clienti che si affidano a noi **A v v o c a t i**; "onore" nell'indossare la nostra Toga, perché vestirla deve essere

considerato un onore oltre che un privilegio, e con tale consapevolezza deve essere indossata per tutta la nostra vita professionale, facendo sempre attenzione a mantenerla immune da ogni macchia; "diligenza", perché le persone che si affidano a noi Avvocati chiedono la tutela dei propri diritti, ci affidano le loro speranze di Giustizia e i loro destini, e proprio per la fiducia che ci viene accordata ogniqualvolta un cliente si reca nei nostri studi per affidarci un mandato professionale non possiamo che essere sempre attenti, scrupolosi, solerti, in una parola, appunto, diligenti...così come lo siete stati Voi per

tutta la Vostra vita professionale.

Perché i diritti dei nostri assistiti devono essere tutelati con la massima serietà, correttezza e professionalità, dal momento che questa è la funzione sociale dell'Avvocato, che Noi dobbiamo sempre rivendicare con orgoglio, prendendo esempio da chi, come Voi, si è sempre ispirato a quei principi di "lealtà, onore e diligenza" sui



quali giuriamo: pensate a quanti anni sono passati da quando Voi avete prestato il Vostro impegno solenneeppure, oggi, siete ancora qui ad emozionarvi nel sentir pronunciare queste parole.

E allora, celebrare stamattina questo Vostro importante traguardo significa per noi onorare la vita di Colleghi che hanno dedicato alla professione gran parte della loro esistenza, vivendola con passione e dedizione....Voi che avete, con de-

coro, con sapienza ed onestà indossato la Toga con l'unico scopo di tutelare gli altrui diritti e le altrui libertà dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

E, quindi, tutta l'Avvocatura nocerina vi ringrazia per ciò che

rappresentate e Vi indica a modello per le generazioni future, esortando queste ultime a seguire le

dall'alto
Guido Casalino con:
Gerardo Ranucci
Giuseppe Albarella
Francesco Ruotolo

Vostre orme ed il Vostro stile di vita.

È da Colleghi come Voi, infatti, che noi dobbiamo trarre esempio, cercando di comprendere la ricchezza e la saggezza dei Vostri insegnamenti, dai quali dobbiamo trarre forza morale per affrontare la nostra amata professione, tanto difficile, quanto incompresa e – ahimè! – bistrattata in questo particolare momento storico: ma non dobbiamo abbatteci e per far ciò c'è bisogno di lungimiranza, c'è bisogno di salire sulle spalle dei "maestri" per cercare di riuscire a guardare più lontano rispetto alle nostre attuali preoccupazioni.

Nel corso di questi cinquant'anni di professione forense, avete visto cambiare la figura dell'Avvocato; avete affrontato i momenti bui dell'Avvocatura, attraversato periodi storici drammatici, caratterizzati da importanti cambiamenti sociali

Questa Cerimonia deve rappresentare la celebrazione di valori profondi in cui noi Avvocati dobbiamo sempre credere e di cui proprio Voi siete stati portatori in tanti anni dedicati con fatica e dedizione alla vita professionale; e mai come in questo particolare momento storico che stiamo vivendo, nel quale oltre ad una crisi economica si è aggiunta una emergenza sanitaria che sta stravolgendo completamente anche l'esercizio della nostra professione, c'è bisogno di buoni esempi da seguire, di figure che hanno dimostrato che cos'è veramente la capacità di affrontare i cambiamenti, senza mai perdere di vista i valori che ispirano l'Avvocatura ed il culto del dovere, che deve portare noi Avvocati sempre ad agire per la tutela del superiore interesse dei clienti.

Questi valori non appartengono al passato, ma devono restare sempre attuali perché costitui-



ed economici, eppure siete rimasti sempre fedeli ai valori su cui avete prestato giuramento...ed è per questo che noi oggi siamo qui a ringraziarVi. Nel mentre stavamo organizzando questa nostra giornata di festa e mi accingevo a preparare questo mio discorso, mi sono a lungo interrogato sul senso di questa Cerimonia e, in particolare, mi sono chiesto se è ancora attuale celebrare i valori che ho innanzi evocato.

Ebbene, sono giunto alla conclusione che quello di stamattina non deve essere considerato un evento fine a se stesso, organizzato dal nostro Ordine solamente per festeggiare alcuni suoi appartenenti alla presenza dei loro familiari per nostalgia o per far sapere che sono passati tanti anni dalla loro iscrizione all'Albo e che ancora godono di buona salute.

Non è così !

scono le nostre radici e, in quanto tali, sono senza tempo...tanto è vero che su questi principi hanno giurato Avvocati di ieri, giurano Avvocati di oggi e giureranno Avvocati di domani, e che continueranno ad essere riaffermati con forza da ciascuno di noi.

Son proprio questi valori che fanno sì che la nostra amata professione non si confonda con le altre, soprattutto con quelle che – senza alcuna storia e senza tradizione – si affacciano in questo mondo di oggi, sempre più informatizzato e virtuale, che sembra muoversi soltanto sotto la spinta di fini utilitaristici e materiali.

Noi Avvocati non dobbiamo mai dimenticare la fondamentale funzione cui siamo chiamati; dobbiamo affrontare le trasformazioni sociali senza esserne travolti, mantenendo fermi i nostri principi consapevoli <<...dell'alta dignità della profes-

*Guido Casalino
da sx con:
Ugo D'Angelo
Andrea Iorio
Maria Mauri
(figlia dell'Avv.
Ernesto Mauri)*

sione forense e della sua funzione sociale...>>, con il solo obiettivo di difendere i diritti delle persone che ripongono in noi la loro fiducia e ci affidano le proprie sofferenze, le proprie preoccupazioni, in pratica ci affidano la propria vita...e dobbiamo farlo soprattutto in questo particolare momento storico in cui dove i diritti fondamentali sono sempre più messi in discussione !

E a tal proposito, permettetemi di ricordare una frase di un grande giurista, quale Pietro Calamandrei, le cui riflessioni non sono mai fuori moda e sono attualissime soprattutto nella realtà sociale che stiamo vivendo: <<...molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no... L'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità...>>.

E allora, e ci tengo a sottolinearlo nuovamente, tutti noi Colleghi più giovani siamo qui per prendere esempio e forza da Voi che oggi ci accingiamo a premiare, proprio come degli scolari che si aggrappano ai propri insegnanti per farsi tramandare il loro sapere (in questo caso, giuridico), arricchito dalle fondamentali passioni e dalle esperienze umane; a Voi, quindi, chiediamo di aiutarci a guardare più lontano delle nostre correnti preoccupazioni sul nostro futuro lavorativo. E' la Vostra storia, il vostro vissuto, che può darci la spinta indispensabile per emularvi e per far recuperare l'immagine dell'Avvocato come "Principe del Foro".

Ho cercato, con questo mio discorso di interpretare il senso di gratitudine che tutti i Colleghi che mi onoro di rappresentare rivestono nei Vostri confronti: Voi che seppur diversi per carattere, attitudine e peculiarità, nell'arco della Vostra lunga attività siete stati sempre accumulati da un forte attaccamento agli ideali dell'Avvocatura...

Il Vostro percorso, cari Colleghi, non è certo concluso e l'esempio della Vostra vita personale e professionale continuerà ad essere la migliore testimonianza di come la professione dell'Avvocato deve essere interpretata.

Prima, però, di avviarmi a concludere, ritengo doveroso commemorare in questa occasione i Colleghi che, in questo triennio durante il quale ho assunto la guida del nostro Ordine, ci hanno lasciato ed alcuni, purtroppo, anche in giovane età;

pensare che non sono più tra noi ci rattrista enormemente, perché la loro morte ha, comunque, impoverito la nostra comunità.

I valori della nostra categoria passano anche attraverso l'esempio di chi ci ha preceduti e tutti noi ci sentiamo più tristi quando ripensiamo ai Colleghi che sono scomparsi; permettetemi, quindi, di ricordare – in rigoroso ordine alfabetico – gli Avvocati Umberto Celentano, Mario Costabile, Raffaele Fasolino, Gaetano Ferrentino, Vincenzo Giuffrè, Andrea Miranda, Guerino Morone, Carmela Oriente, Massimo Postiglione, Antonio Sarno e Veronica Stile.

Tutti Colleghi, questi che ho appena nominato, che nel corso della loro vita professionale hanno sempre perseverato – con onestà e giustizia – nella tutela dei principi di cui noi Avvocati siamo garanti, avendo come unico fine della loro attività quello della incondizionata tutela dei diritti dei propri assistiti, per i quali hanno indossato la Toga orgogliosi di rappresentare un pezzo della storia del nostro Foro.

Anche a tutti loro chiedo di rivolgere un pensiero in questa giornata di festa per il nostro Ordine. Grazie!

Un lungo applauso ha accompagnato la fine del discorso dell'Avvocato Casalino. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine prima di procedere alla premiazione ha dato la parola all'Avvocato Aniello Cosimato:

Autorità, Colleghe, Colleghi, Signore Signori porgo a tutti il mio affettuoso e cordiale saluto.

Innanzitutto intendo rivolgere il doveroso ringraziamento al mio Consiglio dell'Ordine per l'invito rivoltomi chiamandomi a svolgere delle riflessioni sul ruolo dell'avvocatura, una conversazione per essere coerenti con quella che deve essere una cerimonia solenne ma sobria al tempo stesso nel corso della quale la Classe Forense del Circondario celebra il cinquantennale impegno professionale dei Colleghi Gerardo Ranucci, Francesco Ruotolo, Ugo D'Angelo, Andrea Iorio, Giuseppe Albarella e quello del carissimo Ernesto Mauri che, purtroppo, non è più fra noi.

Il tema affidatomi è impegnativo e potrebbe richiedere ore di dibattito:

L'avvocatura fra passato e presente.

Sono sicuro invece che otterrò il vostro plauso se mi limiterò ad una breve conversazione nel rispetto della sobrietà della cerimonia e dell'intenso rapporto di amicizia e colleganza che tra

noi sussiste.

Cercherò di interpretare ciò che alberga nel vostro animo questa mattina, attraverso i miei sinceri sentimenti di ammirazione e gratitudine in quanto la toga che avete sempre indossato con onore è, insieme, un simbolo ed un habitus, un modo di essere che distingue il difensore nobilitandone l'impegno e la funzione, perciò queste cerimonie sono coinvolgenti non solo per gli autentici rapporti di profonda ed intensa amicizia che ci legano ma anche per i valori che ci accomunano.

Forse è per questo che noi non affermiamo di fare gli avvocati ma usiamo dire io sono avvocato, è un modo di essere, una gioia e una dannazione che non cambieresti con nessun altro lavoro.

La toga è un punto di arrivo di tutta la cultura l'impegno, la sofferenza ed il lavoro del difensore ed è punto di partenza per la gestione dei conflitti sociali e per l'affermazione dei principi inalienabili dell'essere umano.

Il mondo forense è in evoluzione dobbiamo registrare, purtroppo, che il normale distacco generazionale separa oggi, con maggiore velocità, i giovani dagli anziani sicchè i primi sono già immersi nel futuro senza avere consolidato però le radici nel passato un grande avvocato romano affermava che "l'uomo senza tradizioni è come una pianta di breve vita destinata a soccombere alle prime folate di vento" (Virgilio Gaito).

Enrico De Nicola il perdurante valore della tradizione lo definì " il complesso di utili suggerimenti che il lontano passato tramanda al futuro" Noi consideriamo un'avvocatura per la quale la tradizione costituisce non un'area di rifugio rassicurante, ma una ricchezza, una straordinaria risorsa culturale alla quale attingere per muoversi verso la società e le aspettative di questa.

Ecco perché Voi siete dei punti di riferimento una autentica risorsa ancora oggi al momento dell'acquisto della cinquantesima agenda di lavoro siete gli anziani dell'Avvocatura che non è un brutto termine.

Tutt'altro !

E' un termine che rappresenta un numero di anni, di di esperienze, di impegni e di sconfitte. Di sconfitte che quando sono assimilate bene rappresentano anche un buon risultato.

In ogni percorso ci sono impegni e difficoltà, stati nel contatto a volte con colleghi a volte con magistrati.

Ci siamo conosciuti nelle Preture, riconosco di es-

sere un nostalgico delle Preture non solo perché mi portano alla mente gli anni giovanili ed i primi passi dell'attività professionale ma perché scolpiscono e delineano mirabilmente quello che era e deve essere il giudice di prossimità ispirato ad un principio di derivazione europea secondo cui l'amministrazione pubblica deve essere il più vicino possibile al cittadino.

Molto ci sarebbe da dire su questo argomento ma non è questa la sede, non voglio parlare delle schizofrenie del nostro legislatore la più evidente la soppressione di alcuni Tribunali.

Ci stiamo guardando negli occhi cari colleghi, siete al cospetto anche delle vostre famiglie dei vostri figli e nipoti, nel vedervi mi viene incontro una folla di volti, di eventi, di luoghi che sembravano dimenticati e questa nostra vita professionale che pare a volte monotona, si presenta invece ricchissima di sensazioni, di testimonianze, di ricordi, di aneddoti e personaggi di inestinguibile vitalità che spuntano all'improvviso da una vuota ed immaginaria aula di Tribunale alla fine di una mattinata di udienze ove si sono discussi i destini delle persone con il conseguente carico di preoccupazioni e di ansie.

Il Presidente Casalino ha nominato ognuno di Voi ma oggi il rapporto di amicizia che ci lega mi consente una deroga.

Voglio salutare ognuno di Voi senza alcuna retorica ma in modo semplice come si conviene ad amici di vecchia data proprio in nome di quei valori che ci accomunano Voi costituite degli esempi non solo nell'agone forense ma anche nella vita.

Tra noi si è instaurato un rapporto di amicizia diventato sempre più saldo perché basato esclusivamente su affetto e reciproca stima e sulla comune convinzione che questo sentimento rappresenti uno dei valori più elevati della vita, questo riconoscimento attesta il valore di una vita professionale improntata da tensione morale ed ispirata sempre da viva sensibilità umana e respiro culturale nonché dal rigore deontologico. La deontologia è l'insieme delle regole, sulle quali poggia l'affidabilità del professionista. Regole di probità e di scrupolosità nei rapporti con la parte assistita, di correttezza in quelli con i colleghi, con gli uffici giudiziari con i magistrati.

Voi queste regole le avete perfettamente rese concrete con i vostri comportamenti.

Oggi dinanzi a me è seduto lo stimatissimo Ge-

rardo Ranucci mio leale compagno di viaggio nel Consiglio dalla sua istituzione fino al 2019, pensate 26 anni, quando si è conclusa la nostra esperienza nel rispetto della nuova normativa.

E' notoria la tua dedizione nell'assolvimento dell'incarico con senso del dovere e grande equilibrio che riuscivi a trasmettere nel corso dei procedimenti disciplinari anche a qualche Torquemada di turno.

Gli apprezzamenti li hai ricevuti da parte di tutti e soprattutto dai giovani verso i quali sei sempre stato prodigo di consigli.

Altro protagonista di questa celebrazione è Ugo D'Angelo, un argomentatore serrato di solida scuola civilistica ma valente anche nel penale.

Ricordo un processo nel corso del quale ricostruisti i fatti con vivezza di particolari, tale da animare nel corso della discussione il personaggio principale e i figuranti della vicenda giudiziaria come se si replicasse la scena del reato secondo la logica che volevi regolare, con una discussione, e ripeto le tue parole, impregnata dal bromuro della difesa in contrasto con la cantaride dell'accusa Francesco Ruotolo che ha svolto per anni con grande dedizione le funzioni di Magistrato Onorario come Conciliatore, V.Pretore e GOT portando in tale esperienza il suo bagaglio culturale e comportamentale dell'avvocato.

Andrea Iorio collega e amico di Cava de'Tirreni che oggi l'Albo di Nocera Inferiore annovera fra i propri iscritti. Oltre alla sua notevole preparazione di civilista ne abbiamo sempre apprezzato il garbo e l'estrema correttezza.

Giuseppe Albarella anche lui civilista, come i precedenti, di solida cultura umanistica e giuridica. Ha visto in me sempre un suo punto di riferimento sbagliando si intende, in special modo per le problematiche previdenziali, comunque sempre risolte positivamente.

Avrei dovuto ricordare Ernesto Mauri all'inizio di questa mia conversazione, come d'altronde sarebbe stato giusto, ma volutamente ed assecondando una esigenza dell'anima lo faccio alla fine, per l'incombente pericolo della commozione ma ho parlato con i figli evidenziando che Ernesto non avrebbe gradito momenti di debolezza e ci siamo fatti una promessa quella di parlare ed ascoltare con quella serenità come se egli fosse qui fra noi con il suo dinamismo non comune ascoltandoci con il suo ineffabile sorriso.

Di Ernesto rimane il patrimonio di norme com-

portamentali e di saggezza che riusciva a trasmettere a chi gli stava intorno.

Grazie a lui chi ha frequentato il suo studio ha imparato tutto quello che un avvocato deve sapere prima di mettersi addosso la toga e mi riferisco in special modo a voi Maria, Guglielmo e Giovanni. Roberto purtroppo ha conseguito la laurea pochi giorni dopo la morte di Ernesto ma gli insegnamenti di un avvocato promano anche dal suo stile di vita e su questi potrà costruire un solido percorso professionale.

E' una eredità ponderosa ma sono certo che riuscirete a farvi strada nella professione proprio in virtù di quegli insegnamenti.

Me lo consentano tutti ma un caro e riverente ricordo va ad Angela vostra madre che ha seguito Ernesto a distanza di pochi mesi e alla signora Ranucci sempre presente alle nostre cerimonie ed oggi ne avvertiamo la mancanza.

Esprimendo i miei sentimenti avverto il dovere di ringraziarvi perché Voi avete colto il vero significato della professione, questa cerimonia rappresenta una esigenza del nostro spirito e consentitemi anche una osservazione: la nostra è una professione nella quale non si va mai in pensione.

Anche altre attività usano celebrare cerimonie come la nostra: si conferisce una medaglia a chi abbia lavorato per trenta, quaranta anni poi con tanti ringraziamenti, con garbo ma con fermezza si conduce il premiato alla porta facendogli intendere che ormai è uscito dal mondo del lavoro. Da noi si riceve una medaglia e si prosegue e questo è straordinario.

Ora la parola passerà a voi, veri ed autentici primi attori di questa giornata carica di significati e ricca di emozioni a voi che nella professione forense avete navigato nei mari in tempesta e siete ancora lontani dai porti di arrivo né vedete i fari amici che ne delimitano l'entrata.

Noi tutti vi auguriamo di cuore ancora una lunga e serena navigazione

Il discorso ha suscitato commozione tra i premiati e i loro familiari.

Si sono quindi susseguite le premiazioni con la consegna ai premiati, da parte del Presidente, della medaglia d'oro a ricordo del traguardo raggiunto con l'auspicio da parte di tutti di festeggiare nuovamente tra dieci anni quello dei sessanta anni di Toga.

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
STATISTICHE AGGIORNATE AL 31/12/2021

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	505	17	1	0	523
Avvocati (non cassazionisti)	1475	16	1	14	1506
Totale	1980	33	2	14	2029

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	144	7	0	0	151
Avvocati (non cassazionisti)	770	11	0	3	784
Totale	914	18	0	3	935

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	361	10	1	0	372
Avvocati (non cassazionisti)	705	5	1	11	722
Totale	1066	15	2	11	1094

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	182	259	441
Praticanti Abilitati	98	147	245
Totale	280	406	686

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1374	1341	2715

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
41	1	2



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC